

# FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1222



## **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

*(Testo aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 ottobre 2020)*

PAGINA BIANCA

**INDICE**

<b>CAPITOLO 1 – IL CONTESTO NORMATIVO.....</b>	<b>5</b>
1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI.....	5
1.2 L'ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALI ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.....	5
<b>CAPITOLO 2 - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO.....</b>	<b>7</b>
2.1 PREMESSA.....	7
2.2 GLI STRUMENTI OPERATIVI ESISTENTI QUALI PRESUPPOSTI DEL MODELLO.....	7
2.2.1 Codice Etico .....	7
2.2.2 Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni .....	8
2.2.3 Il sistema dei poteri e delle deleghe .....	9
2.3 LE FINALITÀ PERSEGUITE CON L'ADOZIONE DEL MODELLO.....	11
2.4 GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO .....	11
2.5 LA STRUTTURA DEL MODELLO.....	12
2.6 I DESTINATARI DEL MODELLO.....	13
2.7 ADOZIONE, EFFICACE ATTUAZIONE E MODIFICAZIONE DEL MODELLO – RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	13
2.8 ATTIVITÀ OGGETTO DI OUTSOURCING.....	15
2.9 PRINCIPI DI INDIRIZZO PER LA CONTROLLATA SOCIETÀ IMMOBILIARE CONTARINE S.R.L. IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI .....	16
<b>CAPITOLO 3 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>17</b>
3.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	17
3.2 COMPOSIZIONE, DURATA E COMPENSI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	17
3.2.1 Composizione.....	17
3.2.2 Durata.....	17
3.2.3 Compensi .....	18
3.3 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ; CAUSE DI DECADENZA E SOSPENSIONE; TEMPORANEO IMPEDIMENTO .....	18
3.3.1 Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza .....	18
3.3.2 Verifica dei requisiti.....	18
3.3.3 Cause di decadenza .....	18
3.3.4 Cause di sospensione.....	19
3.3.5 Temporaneo impedimento di un componente effettivo.....	19
3.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	20
<b>CAPITOLO 4 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>21</b>
4.1 FLUSSI INFORMATIVI DA EFFETTUARSI AL VERIFICARSI DI PARTICOLARI EVENTI E IN CASO DI SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING .....	21
SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING .....	21
<b>CAPITOLO 5 - IL SISTEMA SANZIONATORIO.....</b>	<b>24</b>
<b>CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA.....</b>	<b>27</b>
6.1 COMUNICAZIONE INTERNA.....	27
6.2 FORMAZIONE.....	27
<b>CAPITOLO 7 – GLI ILLECITI PRESUPPOSTO - AREE, ATTIVITÀ E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO .....</b>	<b>28</b>
7.1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI.....	28
7.2 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI .....	28
7.2.1 Fattispecie di reato.....	28
7.2.2 Attività sensibili .....	31
7.2.2.1. Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione.....	32
Premessa .....	32
Principi di controllo.....	32
Principi di comportamento .....	33
7.2.2.2. Gestione dei contenziosi.....	34
Premessa .....	34
Descrizione del Processo.....	35
Principi di controllo.....	35
Principi di comportamento .....	36
7.2.2.3. Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza .....	37
Premessa .....	37
Descrizione del Processo.....	37
Principi di controllo.....	37
Principi di comportamento .....	38
7.2.2.4. Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali .....	40
Premessa .....	40

Descrizione del Processo.....	40
Principi di controllo.....	40
Principi di comportamento .....	41
<b>7.3 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI SOCIETARI .....</b>	<b>43</b>
7.3.1 Fattispecie di reato.....	43
7.3.2 Attività sensibili .....	45
7.3.2.1. Gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci e con la Società di Revisione .....	45
Premessa .....	45
Descrizione del Processo.....	46
Principi di controllo.....	46
Principi di comportamento .....	46
7.3.2.2. Gestione dell'informativa periodica .....	47
Premessa .....	47
Descrizione del Processo.....	47
Principi di controllo.....	48
Principi di comportamento .....	49
<b>7.4 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI RICONDUCEBILI AD ABUSI DI MERCATO .....</b>	<b>50</b>
7.4.1 Fattispecie di reato .....	50
7.4.2 Attività sensibili .....	51
7.4.2.1. Gestione finanziaria delle risorse patrimoniali del Fondo .....	51
Premessa .....	51
Descrizione del processo .....	52
Principi di controllo.....	52
Principi di comportamento .....	53
<b>7.5 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....</b>	<b>55</b>
7.5.1 Fattispecie di reato .....	55
7.5.2 Attività aziendali sensibili .....	55
7.5.2.1 Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro .....	56
Premessa .....	56
Descrizione del processo .....	57
Principi di controllo.....	58
Principi di comportamento .....	59
<b>7.6 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI INFORMATICI ED I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....</b>	<b>61</b>
7.6.1 Fattispecie di reato .....	61
7.6.2 Attività sensibili .....	66
<b>7.7 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>67</b>
7.7.1 Fattispecie di reato .....	67
7.7.2 Attività sensibili .....	68
<b>7.8 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI TRIBUTARI .....</b>	<b>69</b>

## Capitolo 1 – Il contesto normativo

### 1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito, per brevità, il Decreto), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito, per brevità, Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il catalogo degli "illeciti presupposto" si è dilatato in tempi recenti con l'introduzione nel loro ambito anche di alcune fattispecie di illecito amministrativo.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente l'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati - o gli illeciti amministrativi - presupposto di cui al Decreto medesimo. A carico dell'Ente sono comminabili sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché la confisca, la pubblicazione della sentenza di condanna ed il commissariamento. Le misure interdittive, che possono comportare per l'Ente conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono nella sospensione o revoca di licenze e concessioni, nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nell'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

### 1.2 L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *organismo di controllo interno all'Ente* con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati, per brevità, Modelli) devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che: (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (iii) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli; (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai Modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere *a priori*.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i Modelli di Organizzazione e di Gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

Nel merito, si rileva che le Associazioni di Fondi che forniscono consulenza al settore, hanno sottolineato l'importanza dell'argomento: in particolare Assoprevidenza in due specifiche circolari (la n. 12/2004 e la n. 15/2009) ha evidenziato che *"...l'adozione ed implementazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo n. 231/2001 rappresenta un elemento che gli organi di amministrazione e controllo dei fondi di previdenza complementare e delle forme assistenziali sono chiamati a prendere in considerazione nella strutturazione di un adeguato assetto organizzativo e di un efficiente sistema di controllo interno"*.

Il Fondo, sulla base di quanto indicato dalle predette Associazioni, ha pertanto predisposto il proprio Modello.

## Capitolo 2 - Il Modello di organizzazione, gestione e controllo del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo

### 2.1 Premessa

Il Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito, per brevità, Fondo) nasce in base all'accordo del 7 ottobre 2015 relativo alla costituzione del Nuovo Fondo mediante fusione per incorporazione in esso del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo ("Fondo ISP) e del Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI ("Fondo SPIMI"), con decorrenza giuridica 11/07/2016 e decorrenza contabile 01/01/2016. Il Fondo Pensioni, stante la classificazione in vigore, rientra nella categoria dei fondi "preesistenti" e presenta la configurazione di regime a contribuzione definita, gestito secondo il sistema della capitalizzazione individuale ed operante secondo criteri di corrispettività.

Il Fondo non ha fine di lucro, provvede alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli Aderenti con l'esclusivo scopo di erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, ai sensi del Decreto Legislativo 252/2005, al fine di assicurare agli stessi più elevati livelli di copertura previdenziale.

Il Fondo Pensioni ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è Iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 1222 – Codice Fiscale 96009640226.

### 2.2 Gli strumenti operativi esistenti quali presupposti del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti presso il Fondo, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Il contesto organizzativo del Fondo è costituito dall'insieme di regole, strutture e procedure che garantiscono il funzionamento del Fondo stesso. Tale contesto organizzativo interno, nonché la sottoposizione all'esercizio costante della vigilanza da parte dell'Autorità preposta (COVIP), costituiscono anche un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli enti.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni e ad effettuare i controlli sull'attività di gestione del Fondo, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, quest'ultimo ha individuato:

- lo Statuto;
- la normativa interna: policy e regolamenti (es. Documento sul sistema di governo, Documento sulla politica degli Investimenti "DPI", Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse "DCI", Privacy Policy, ecc.), ordini di servizio, procedure operative;
- il Codice Etico;
- il sistema dei controlli interni;
- il sistema dei poteri e delle deleghe.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i soggetti destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Fondo.

Nei paragrafi che seguono si intendono illustrare, per grandi linee, esclusivamente i principi di riferimento del Codice Etico, il sistema dei controlli interni, nonché il sistema dei poteri e delle deleghe.

#### 2.2.1 Codice Etico

A conferma dell'importanza attribuita ai profili etici, il Fondo ha adottato un proprio Codice Etico, i cui principi di riferimento integrano quelli contenuti nel presente Modello.

Il Codice Etico riveste una portata generale, in quanto contiene una serie di principi deontologici che il Fondo riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti coloro che, all'interno dello stesso, cooperano al perseguimento dei fini istituzionali.

Si rammenta che il Personale dipendente di società del Gruppo Intesa Sanpaolo che opera in regime di distacco presso il Fondo (di seguito, per brevità, Personale), è tenuto – nell'ambito del rapporto di lavoro – al rispetto anche dei valori e dei principi del Codice Etico adottato dal datore di lavoro distaccante.

### **2.2.2 Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni**

Il sistema dei controlli interni del Fondo è insito nell'insieme di regole, procedure e strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie deliberate e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi operativi;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Il sistema dei controlli interni è delineato da un impianto normativo che permette di ripercorrere in modo organico le procedure, le strutture ed i controlli presenti nel Fondo, recependo, oltre alle indicazioni degli Organi di Vigilanza, anche le disposizioni di Legge, compresi i principi dettati dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'impianto normativo è costituito da "Documenti di Governance" che sovrintendono al funzionamento del Fondo (Statuto, Codice Etico, policy, sistema delle deleghe e poteri, ecc.) e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi del Fondo, le singole attività e i relativi controlli (procedure scritte, ordini di servizio).

Più nello specifico le regole operative adottate disegnano soluzioni organizzative che:

- assicurano una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitano situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- sono in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi;
- consentono la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;
- assicurano sistemi informativi affidabili e idonee procedure di *reporting* ai diversi livelli ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscono che le anomalie riscontrate dai singoli soggetti, dalla funzione di Revisione Interna o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati del Fondo e gestite con immediatezza.

Inoltre, le soluzioni organizzative adottate dal Fondo prevedono attività di controllo che consentano l'univoca e formalizzata individuazione delle responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate.

Inoltre, le soluzioni organizzative adottate dal Fondo prevedono attività di controllo che consentano l'univoca e formalizzata individuazione delle responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate.

Il Fondo, in coerenza con le indicazioni dell'Organo di vigilanza, ha individuato le seguenti tipologie di controllo:

- **primo livello**: controlli di linea che sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni (ad esempio, controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione) e che, per quanto possibile sono incorporati nelle procedure informatiche;
- **secondo livello**: controlli sui rischi e sulla conformità che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro: i) la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, ii) il rispetto dei limiti operativi e la conformità dell'operatività del Fondo, incluse quelle di autoregolamentazione;
- **terzo livello**, controlli di revisione interna, volta a individuare, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi. In particolare, l'attività di auditing interno, viene svolta dalla funzione fondamentale Revisione Interna

(istituita secondo la normativa IORP2) che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione ed è del tutto indipendente sia dalle strutture operative, sia dalle altre funzioni fondamentali. Inoltre, mantiene un'autonoma forma di collaborazione con il Collegio Sindacale volta ad assicurare la più completa e tempestiva trasmissione delle informazioni di pertinenza e garantire un continuo aggiornamento sul presidio del sistema dei controlli interni e sull'esito delle verifiche effettuate.

La Funzione porta, anche, all'attenzione degli Organi del Fondo proposte di possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione, ai processi e alle procedure.

Il sistema dei controlli interni è periodicamente soggetto a ricognizione e adeguamento in relazione all'evoluzione dell'operatività del Fondo e al contesto di riferimento.

### **2.2.3 Il sistema dei poteri e delle deleghe**

A norma di Statuto, il Consiglio di Amministrazione possiede i più ampi poteri per la gestione del Fondo. In particolare:

- elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- definisce i requisiti professionali del Direttore Generale del "Fondo" e provvede, con maggioranza qualificata pari a 16 (sedici) Consiglieri, alla sua nomina su proposta di Intesa Sanpaolo;
- predispose il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati;
- apporta allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle Fonti Istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP e propone eventuali proposte di modifiche statutarie da presentare alle Fonti Istitutive;
- fissa gli indirizzi di organizzazione e di gestione del "Fondo", sottoponendoli, ove reputato opportuno, all'Assemblea;
- assume le necessarie determinazioni in ordine agli investimenti patrimoniali ed ai criteri generali per la ripartizione del rischio, in conformità con la normativa vigente;
- fissa, se giudicato opportuno, le diversificate linee di investimento o comparti;
- sovrintende alla corretta tenuta della contabilità ed agli adempimenti connessi alla rendicontazione;
- decide le politiche del Fondo in materia di responsabilità sociale e ambientale nonché le relative Linee Guida e iniziative di attuazione;
- adotta opportune misure di trasparenza nel rapporto con gli associati nonché la loro informazione periodica circa l'andamento amministrativo e finanziario;
- conferisce delega alle persone abilitate a firmare gli atti e la corrispondenza;
- conferisce incarichi a terzi per consulenze specialistiche e/o professionali eventualmente necessarie;
- delibera in ordine alla sottoscrizione di convenzioni assicurative per l'erogazione delle rendite periodiche - sempreché non si opti per la corresponsione in via diretta - , per la tutela di eventi di premorienza e inabilità nonché in ordine alla continuazione della gestione mediante polizze già in essere con primarie compagnie assicurative, dando corso a tutti i conseguenti adempimenti, e decide in ordine alla stipula di ogni altra convenzione/polizza necessaria per il "Fondo";
- avvia la procedura per le elezioni, secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare determinate funzioni e conferire incarichi e mandati ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del "Fondo", ha l'obbligo di darne segnalazione alla COVIP evidenziando i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio.

L'Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro eventuale revoca;

- delibera sul conferimento, sul compenso e sulla durata, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, dell'incarico di revisione legale dei conti, nonché sulla revoca del medesimo per giusta causa, sentito il parere del Collegio dei Sindaci e la proposta motivata di quest'ultimo per il contestuale conferimento di un nuovo incarico;
- delibera sull'eventuale azione di responsabilità nei riguardi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- prende atto delle modifiche statutarie apportate ai sensi dello Statuto;
- approva le proposte di modifiche statutarie da presentare alle Fonti Istitutive, su iniziativa di almeno 1/5 dei Delegati;
- su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria prende altresì atto dei nominativi designati dalla "Banca" quali componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria delibera lo scioglimento del "Fondo", e provvede ai correlati adempimenti di competenza, ai sensi dello Statuto.

Lo Statuto definisce inoltre i compiti assegnati al Presidente e al Direttore Generale del Fondo.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza del "Fondo", la firma sociale del "Fondo" e sta per esso in giudizio; per determinati atti, può delegare altri membri del Consiglio, nonché Avvocati e Procuratori speciali per specifici mandati;
- sovrintende al funzionamento del "Fondo";
- convoca e presiede le sedute dell'Assemblea dei Delegati;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi;
- salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di vigilanza, in particolare con COVIP, controllando l'invio di dati e notizie sull'attività complessiva del "Fondo" in base alle disposizioni dalla stessa emanate e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- trasmette alla Autorità di vigilanza ogni variazione o innovazione delle Fonti Istitutive corredata da nota descrittiva del relativo contenuto;
- svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio;
- convoca, alla scadenza dei mandati o quando necessario, le elezioni per il rinnovo o l'integrazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.
- in caso di improrogabile urgenza può assumere le determinazioni che giudichi indispensabili - eccettuate quelle relative all'approvazione del bilancio - sottoponendole, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore Generale sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti compiti:

- verificare che la gestione del "Fondo" sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del "Fondo";
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del "Fondo" e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
- vigilare sulla trattazione dei reclami, valutando l'adeguatezza dei presidi organizzativi e l'idoneità delle procedure operative adottate a tal fine, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione e segnalando tempestivamente a quest'ultimo ed a COVIP eventuali criticità riscontrate;

- segnalare obbligatoriamente alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del "Fondo", i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- presidiare la struttura organizzativa del "Fondo"
- occuparsi della conduzione dell'attività amministrativa del "Fondo", in applicazione della legge, dello Statuto e delle deliberazioni consiliari;

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, definito l'ambito dei poteri di firma conferiti al Direttore, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite, predeterminandone i limiti.

Sono inoltre formalizzate le modalità di firma sociale per atti, contratti, documenti e corrispondenza, sia esterna che interna.

### 2.3 Le finalità perseguite con l'adozione del Modello

Nonostante gli strumenti a supporto dell'operatività utilizzati ed illustrati nei paragrafi precedenti risultino di per sé idonei anche a prevenire i reati contemplati dal Decreto, il Fondo ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto del Fondo, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello, il Fondo si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto del Fondo nell'ambito di "attività sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari laddove previste e per il solo Personale dipendente di società del Gruppo Intesa Sanpaolo distaccato presso il Fondo e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui il Fondo fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi contenuti nel Codice Etico ai quali il Fondo intende attenersi nell'esercizio della propria attività;
- consentire al Fondo, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

### 2.4 Gli elementi fondamentali del Modello

Il Modello del Fondo è stato predisposto in coerenza con la volontà del Legislatore, tenuto conto delle linee guida utilizzate dalla Banca nella redazione del proprio Modello, nonché dell'informativa disposta in materia dalle Associazioni di categoria.

Gli elementi fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- individuazione delle aree di attività a rischio ovvero delle attività sensibili nel cui ambito potrebbero configurarsi le ipotesi di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- gestione di processi operativi in grado di garantire:
  - la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
  - una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte;
  - corrette modalità di svolgimento delle attività medesime;
- la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;
- processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi;

- l'esistenza e la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione sulle diverse operazioni compiute;
- la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni del Fondo;
- emanazione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio del Fondo;
- definizione delle responsabilità nell'adozione, modifica, attuazione e controllo del Modello;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza con specifici compiti di verifica sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- formazione del Personale e comunicazione interna in merito al contenuto del Decreto e del Modello ed agli obblighi che ne conseguono.

## 2.5 La Struttura del Modello

Nel definire il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" il Fondo ha adottato un approccio che ha consentito di utilizzare ed integrare nel Modello stesso le regole e la normativa interna esistenti, sulla base della mappatura delle aree e delle attività sensibili.

Sono state così identificate per ciascuna categoria di "illeciti presupposto", le aree di attività "sensibili". Nell'ambito di ogni area sensibile sono state poi individuate le attività nello svolgimento delle quali è più verosimile il rischio della commissione di illeciti presupposto previsti dal Decreto (c.d. attività "sensibili"), codificando per ciascuna di dette attività, principi di comportamento e di controllo - diversificati in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire - cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

**Si evidenzia che la mappatura delle aree e delle attività sensibili dei processi del Fondo è stata condotta considerando tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001 alla data di redazione/aggiornamento del presente Modello. Il mancato richiamo, nel Modello stesso, di determinate fattispecie contemplate nel Decreto e/o l'assenza di appositi principi di controllo e di comportamento a presidio del rischio di commissione delle stesse, consegue all'identificazione di un connesso livello di rischio-reato pressoché nullo.**

All'interno del Fondo il presidio dei rischi rivenienti dal D.Lgs. 231/2001 è pertanto assicurato:

- dal presente documento ("Modello di organizzazione, gestione e controllo"), e
- dall'impianto normativo esistente, che ne costituisce parte integrante.

Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" delinea in particolare:

- il contesto normativo di riferimento;
- il ruolo e la responsabilità nell'adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello;
- gli specifici compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- il sistema sanzionatorio;
- le logiche formative;
- le aree "sensibili" in relazione alle fattispecie di illecito di cui al Decreto;
- le attività nell'ambito delle quali può verificarsi il rischio di commissione degli illeciti presupposto ed i principi di comportamento e le regole di controllo volti a prevenirli (attività "sensibili").

L'impianto normativo è diffuso all'interno del Fondo e aggiornato a cura dei soggetti competenti in coerenza con l'evoluzione operativa.

Pertanto, dall'associazione dei contenuti del Modello con il suddetto impianto normativo, è possibile estrarre, per ciascuna delle attività "sensibili" i relativi "protocolli" che descrivono fasi di attività, soggetti coinvolti, principi di controllo e di comportamento, regole operative che consentono di rendere verificabile e congrua ogni fase di attività.

## 2.6 I destinatari del Modello

Il Modello e le disposizioni ivi contenute e richiamate devono essere rispettate dagli esponenti del Fondo – quali i componenti degli Organi Statutari – e da tutto il Personale distaccato presso il Fondo stesso, e, in particolare, da parte di coloro che si trovino a svolgere le attività sensibili.

La formazione del Personale e l'informazione interna sul contenuto del Modello vengono costantemente assicurati con le modalità meglio descritte al successivo Capitolo 6.

Al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il Modello è destinato anche ai soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, i fornitori, società operanti per il Fondo od alle quali siano state affidate attività in Outsourcing, ecc.) che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro collaborazione al Fondo per la realizzazione delle sue attività. Nei confronti dei medesimi il rispetto del Modello è garantito mediante l'apposizione di una clausola contrattuale che impegni il contraente ad attenersi ai principi del Modello ed a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali notizie della commissione di illeciti o della violazione del Modello, prevedendosi che la violazione degli impegni o, comunque, eventuali condotte illecite poste in essere in occasione o comunque in relazione all'esecuzione degli incarichi costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. ai fini della risoluzione del contratto.

In relazione al Personale distaccato presso il Fondo, si sottolinea come esso sia comunque destinatario diretto anche del Modello ex D.Lgs. 231/2001 predisposto dal datore di lavoro distaccante.

## 2.7 Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità

### Adozione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. a), del Decreto, atti di competenza e di emanazione del Consiglio di Amministrazione che approva il Modello - sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza - mediante apposita delibera.

### Efficace attuazione e modificazione del Modello

È cura del Consiglio di Amministrazione (o di soggetto da questi formalmente delegato) provvedere all'efficace attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo o modificarlo. Per l'individuazione di tali azioni, il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i singoli soggetti a dare attuazione ai contenuti del Modello ed a curare il costante aggiornamento e implementazione della normativa interna e dei processi operativi, che costituiscono parte integrante del Modello, nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento definiti in relazione ad ogni attività sensibile.

L'efficace e concreta attuazione del Modello è garantita altresì:

- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dai singoli soggetti nelle aree sensibili;
- dai singoli soggetti coinvolti in relazione alle attività a rischio dagli stessi svolte.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree sensibili e del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro. Specifici ruoli e responsabilità nella gestione del Modello sono inoltre attribuiti alle Funzioni e ai soggetti del Fondo di seguito indicati.

### Funzione di Revisione Interna

La Funzione di Revisione Interna assicura in generale una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose, valutando la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi operativi.

La Revisione Interna supporta direttamente l'Organismo di Vigilanza 231 nel presidio del rispetto e dell'adeguatezza delle regole contenute nel Modello, attivando, a fronte delle eventuali criticità riscontrate nel corso della propria attività, i soggetti competenti per le opportune azioni di mitigazione.

## Funzione Gestione dei rischi

La Funzione concorre alla definizione ed alla attuazione della politica di gestione dei rischi e, verificando l'efficienza ed efficacia del sistema nel suo complesso, così come determinato dall'insieme dei Manuali e delle Procedure Operative deliberate. In tale contesto la Funzione è destinataria di flussi informativi che riguardano i rischi indicati dal modello di gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione e individuati come rilevanti. La Funzione gestisce il processo che effettua periodicamente la "Valutazione interna del rischio" e fermo restando quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria, riferisce al Direttore Generale le risultanze delle attività e le raccomandazioni rilevanti.

## Legale e Compliance

L'ufficio assicura, per il perseguimento delle finalità di cui al Decreto, assistenza e consulenza legale a tutto il Personale del Fondo nello svolgimento delle relative attività, seguendo l'evolversi della normativa specifica e degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Spetta altresì al Legale e Compliance l'interpretazione della normativa, la risoluzione di questioni di diritto e l'identificazione delle condotte che possono configurare ipotesi di reato.

Nell'ambito della "Compliance" ha il compito di prevenire la violazione di norme e di regole e procedure deliberate dall'organo di amministrazione, al fine di evitare il rischio di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme legislative, regolamentari o di autoregolamentazione.

Il Legale e Compliance collabora con L'Organismo di Vigilanza 231 all'adeguamento del Modello, segnalando anche eventuali estensioni dell'ambito di responsabilità amministrativa degli Enti.

## Direttore Generale

Il Direttore Generale, oltre ai compiti attribuitigli dallo Statuto, al fine di meglio presidiare la coerenza della struttura organizzativa e dei meccanismi di *Governance* rispetto agli obiettivi perseguiti col Modello, ha la responsabilità di:

- progettare la struttura organizzativa, definendone missioni, organigrammi e funzioni, al fine di sottoporla all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- collaborare con il Legale e Compliance e con gli altri soggetti interessati, ognuno per il proprio ambito di competenza, all'adeguamento del sistema normativo e del Modello (a seguito di modifiche nella normativa applicabile, nell'assetto organizzativo aziendale e/o nelle procedure operative, rilevanti ai fini del Decreto).

Con riferimento al Decreto, il Fondo d'intesa con il competente Ufficio Welfare di Intesa Sanpaolo realizzerà, per il tramite della struttura Risorse Umane della Banca stessa, un programma di formazione e interventi di sensibilizzazione rivolti a tutti i dipendenti distaccati presso il Fondo. In particolare, tali interventi sono rivolti a richiamare l'importanza di un comportamento conforme alle regole definite, e facilitare la comprensione dei contenuti del Modello e del Codice Etico adottati. Tale attività è inoltre estesa, qualora necessaria, a tutti i componenti degli Organi del Fondo.

## Unità/aree organizzative

Alle unità/aree organizzative del Fondo è assegnata la responsabilità dell'esecuzione, del buon funzionamento e dell'efficace applicazione nel tempo dei processi. La normativa interna individua gli uffici/unità organizzative cui è assegnata la responsabilità della progettazione dei processi. Agli specifici fini del D.Lgs. n. 231/01, le unità organizzative hanno la responsabilità di:

- rivedere, alla luce dei principi di comportamento e di controllo prescritti per la disciplina delle attività sensibili, le prassi e i processi di propria competenza, al fine di renderli adeguati a prevenire comportamenti illeciti;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali.

In particolare, le predette unità organizzative per le attività sensibili devono prestare la massima e costante cura nel verificare l'esistenza e nel porre rimedio ad eventuali carenze di normative o di procedure che potrebbero dar luogo a prevedibili rischi di commissione di illeciti presupposto nell'ambito delle attività di propria competenza.

## 2.8 Attività oggetto di *Outsourcing*

Il modello organizzativo del Fondo prevede l'esternalizzazione (di seguito, per brevità, anche "*Outsourcing*") di attività, o parti di esse, presso la Banca, altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo o altre Società terze.

L'affidamento in *Outsourcing* delle attività è realizzato in conformità alle prescrizioni delle competenti Autorità di Vigilanza ed è formalizzato attraverso la sottoscrizione di specifici contratti che consentono al Fondo:

- di assumere ogni decisione nell'esercizio della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- di mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

I contratti di *Outsourcing* devono prevedere che:

- il fornitore dichiarare di conoscere il Modello ed il Codice Etico del Fondo e si impegni a rispettarlo ed a farlo rispettare ai propri dipendenti ed ai soggetti esterni che operano per suo conto;
- il Fondo possa risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'*Outsourcer* di norme e regolamenti di vigilanza che comportino sanzioni a carico del committente o violazioni di quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico;
- l'attività esternalizzata, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo siano definite chiaramente;
- il fornitore svolga adeguatamente l'esecuzione delle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Fondo;
- il fornitore informi tempestivamente il Fondo di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficiente ed efficace;
- il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi al Fondo ed agli Iscritti;
- il Fondo abbia, tramite apposite strutture, facoltà di controllo degli eventuali SLA (Service Level Agreement) e del rispetto delle clausole contrattuali; in particolare le clausole devono esplicitare che il fornitore sia tenuto a cooperare con la COVIP in relazione all'attività esternalizzata e che il Fondo, la Revisione Interna e la COVIP abbiano accesso effettivo ai relativi dati e ai locali dello stesso;
- il Fondo possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, il recesso stesso;
- il contratto non possa essere oggetto di sub-cessione senza il consenso del Fondo.

## **2.9 Principi di indirizzo per la controllata Società Immobiliare Contarine S.r.l. in materia di responsabilità amministrativa degli Enti**

Ferma restando l'autonoma responsabilità della controllata Società Immobiliare Contarine Srl in ordine all'adozione ed all'efficace attuazione di un proprio Modello ai sensi del Decreto, il Fondo, nell'esercizio della sua peculiare funzione di Socio Unico Controllante, ha il potere di impartire criteri e direttive di carattere generale e di verificarne la rispondenza nel Modello adottato.

In particolare, la controllata deve:

- adottare il proprio Modello, dopo aver individuato le attività operative che presentano un rischio di commissione degli illeciti previsti dal Decreto e le misure più idonee a prevenirne la realizzazione. Nella predisposizione del Modello la società Immobiliare Contarine Srl deve attenersi ai principi e ai contenuti del Modello del Socio Unico Controllante, salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, dimensione o al tipo di attività esercitata nonché alla struttura interna, all'organizzazione e/o all'articolazione delle deleghe interne che impongano o suggeriscano l'adozione di misure differenti al fine di perseguire più efficacemente gli obiettivi del Modello, nel rispetto comunque dei predetti principi nonché di quelli espressi nel Codice Etico;
- provvedere tempestivamente alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, in linea con le indicazioni fornite dalla Controllante in relazione ai soggetti da nominare;
- assicurare il sistematico aggiornamento del Modello in funzione di modifiche normative e organizzative, nonché nel caso in cui significative e/o ripetute violazioni delle prescrizioni del Modello lo rendessero necessario;
- predisporre, coordinandosi con le competenti funzioni del Fondo, piani di formazione e di comunicazione rivolti indistintamente a tutto il personale con l'obiettivo di creare una conoscenza diffusa e una adeguata cultura aziendale in materia;
- adottare un idoneo presidio dei processi sensibili al Decreto che preveda la loro identificazione, documentazione e pubblicazione all'interno del sistema normativo societario.

Con riferimento alle attività sopra illustrate i competenti soggetti del Fondo forniscono alla controllata supporto e collaborazione, per quanto di rispettiva competenza, nell'espletamento dei compiti alle stesse spettanti.

## Capitolo 3 - L'Organismo di Vigilanza

### 3.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi del Decreto, la vigilanza sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché il suo l'aggiornamento è affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'Organismo di Vigilanza).

Le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza (di seguito, per brevità, anche l'"Organismo") sono conferiti ad un organo collegiale nominato dal Consiglio di Amministrazione e avente caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione necessarie per il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni ad esso assegnate. Dell'avvenuta nomina dell'Organismo è data formale comunicazione a tutto il Personale del Fondo.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri di iniziativa e di controllo sulle attività del Fondo, senza disporre di poteri gestionali e/o amministrativi. Inoltre, onde poter svolgere, in assoluta indipendenza, le proprie funzioni, dispone di autonomi poteri di spesa, fatta salva la rendicontazione al Consiglio di Amministrazione, sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio medesimo nell'ambito dei limiti di spesa complessivamente riconosciuti, su proposta dell'Organismo stesso. Eventuali superamenti del *budget* dovranno essere approvati dal Consiglio medesimo.

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, approvato dal medesimo e portato a conoscenza del Consiglio del Fondo.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle Funzioni del Fondo per l'espletamento dei suoi compiti di vigilanza e controllo. Laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati, può inoltre avvalersi di consulenti esterni nell'ambito di quelli usualmente utilizzati dal Fondo o, per specifiche materie, fra professionisti del settore.

Per quanto concerne, in particolare, la materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Organismo – nell'ambito delle deleghe e della convenzione formalizzati in materia dal Fondo – potrà avvalersi anche di tutte le risorse<sup>1</sup> attivate per la gestione dei relativi aspetti (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, ecc.), nonché di quelle ulteriori previste dalle normative di settore e, in particolare, dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie funzioni all'uopo designate, ha accesso a tutte le attività svolte dal Fondo nelle aree a rischio e alla relativa documentazione.

### 3.2 Composizione, durata e compensi dell'Organismo di Vigilanza

#### 3.2.1 Composizione

L'Organismo di Vigilanza è composto da tre membri effettivi, individuati come segue:

- due componenti degli Organi Collegiali di amministrazione e controllo del Fondo;
- un componente della funzione Revisione Interna ovvero un soggetto esterno in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla specifica normativa tempo per tempo vigente in materia di requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali delle forme pensionistiche complementari (per brevità "Decreto requisiti"), quale Presidente dell'Organismo.

Al fine di assicurare l'operatività dell'Organismo di Vigilanza anche nei casi di sospensione ovvero di temporaneo impedimento di un componente, il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un componente supplente, da individuarsi fra i componenti degli Organi Collegiali di amministrazione e controllo, che subentra al componente effettivo che si venga a trovare in una delle predette situazioni.

#### 3.2.2 Durata

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina; in assenza di una specifica determinazione, l'Organismo di Vigilanza dura in carica per tutto il periodo in cui resta in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato; in ogni caso la cessazione dell'Organismo ha effetto dal momento in cui il nuovo Organismo è stato ricostituito.

<sup>1</sup> Si fa riferimento a risorse di Intesa Sanpaolo S.p.A.; infatti, come meglio specificato nel capitolo 7.5 "Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro", gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono stati delegati a Intesa Sanpaolo S.p.A., la quale ha provveduto ad implementare idonee misure di prevenzione atte a prevenire i relativi reati.

La revoca dei componenti da parte del Consiglio – fatti salvi i casi disciplinati nel presente capitolo 3 – può avvenire unicamente nel caso di rilevanti inadempimenti nell'assolvimento dei loro compiti.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o decadenza, la maggioranza dei componenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a nominare i nuovi membri.

### **3.2.3 Compensi**

Il Consiglio di Amministrazione delibera il compenso spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle relative funzioni, stabilendo altresì il compenso spettante al membro supplente dell'Organismo stesso, sotto forma di emolumento fisso in ragione della sua partecipazione alle riunioni.

Ai membri – effettivi e supplente – compete altresì il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per intervenire alle riunioni.

L'attività svolta dai componenti dell'Organismo di Vigilanza che siano dipendenti di società del Gruppo Intesa Sanpaolo è considerata attività di servizio a tutti gli effetti.

## **3.3 Requisiti di eleggibilità; cause di decadenza e sospensione; temporaneo impedimento**

### **3.3.1 Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza**

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere i requisiti di professionalità previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari dalla specifica normativa tempo per tempo vigente. Tutti i membri dell'Organismo devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità dalla medesima normativa dianzi richiamata.

In aggiunta al possesso dei requisiti sopra richiamati i membri effettivi ed il membro supplente dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori **requisiti di onorabilità**, secondo i quali non possono essere eletti componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali:

- abbiano riportato una sentenza di condanna divenuta irrevocabile, anche se condizionalmente sospesa e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/01 o per i reati in materia di crisi d'impresa e di insolvenza e per i delitti fiscali. E' equiparata alla sentenza di condanna quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della declaratoria giudiziale di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.;
- siano stati componenti dell'Organismo di Vigilanza in una società o ente nei confronti della quale siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del citato Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti attribuiti all'ente e commessi durante la loro carica;
- si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

In aggiunta a quanto sopra, il soggetto esterno non deve avere vincoli di parentela con gli esponenti del Fondo, né deve essere legato a quest'ultimo, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti significativi di natura professionale o patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

### **3.3.2 Verifica dei requisiti**

L'Organismo di Vigilanza verifica, entro 60 giorni dalla nomina, la sussistenza, in capo ai propri componenti effettivi ed al membro supplente, dei requisiti ulteriori a quelli previsti dalla disciplina legale e regolamentare, sulla base di una dichiarazione resa dai singoli interessati, comunicando l'esito di tale verifica al Consiglio di Amministrazione.

### **3.3.3 Cause di decadenza**

Il componente effettivo o supplente dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla nomina, **decade dalla carica**, qualora:

- se componente degli Organi del Fondo, incorra nella revoca o decadenza da tale carica, anche in conseguenza del venir meno dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge o dallo Statuto;
- si accerti che ha rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza

emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;

- sia stato condannato, con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), anche se a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p., per uno dei reati tra quelli a cui è applicabile il Decreto Legislativo n. 231/2001;

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di decadenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza, fermi gli eventuali provvedimenti da assumersi ai sensi di legge e di Statuto in relazione al membro che ricopre la carica di componente degli Organi del Fondo, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché proceda – nella sua prima riunione successiva all'avvenuta conoscenza – alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza ed alla sua sostituzione.

In caso di decadenza del membro supplente, il Consiglio di Amministrazione provvede immediatamente alla nomina di un nuovo membro supplente.

### **3.3.4 Cause di sospensione**

Costituiscono **cause di sospensione** dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza quelle previste dal citato "Decreto requisiti", nonché le ulteriori di seguito riportate:

- si accerti, dopo la nomina, che il componente ha rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza di società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, per illeciti commessi in costanza di carica;
- il componente sia stato condannato con sentenza non definitiva, anche a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p. (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per uno dei reati cui è applicabile il Decreto Legislativo n. 231/2001 o per i reati in materia di crisi d'impresa e di insolvenza e per i delitti fiscali;
- il rinvio a giudizio per uno dei reati previsti al punto che precede.

In tali casi il Consiglio di Amministrazione dispone la sospensione del componente dell'Organismo di Vigilanza e la cooptazione *ad interim* con il componente supplente.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di sospensione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione dianzi citate, fermi gli eventuali provvedimenti da assumersi ai sensi di legge e di Statuto in relazione al membro che ricopre la carica di componente degli Organi del Fondo, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché provveda, nella sua prima riunione successiva, a dichiarare la sospensione del soggetto, nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra, dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza e la cooptazione *ad interim* del membro supplente.

Fatte salve diverse previsioni di legge e regolamentari, la sospensione non può durare oltre sei mesi, trascorsi i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima riunione del Consiglio successiva a tale termine. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Qualora la sospensione riguardi il Presidente dell'Organismo, la presidenza è assunta, per tutta la durata della medesima, dal componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal componente più anziano di età.

### **3.3.5 Temporaneo impedimento di un componente effettivo**

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un componente effettivo dell'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni ovvero di svolgerle con la necessaria indipendenza ed autonomia di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento, e, qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi, la causa da cui il medesimo deriva, astenendosi dal partecipare alle sedute dell'Organismo stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

A titolo esemplificativo, costituiscono cause di temporaneo impedimento la malattia o l'infortunio che si protragga per oltre tre mesi ed impediscano di partecipare alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di temporaneo impedimento di cui agli alinea precedenti od in ogni altra ipotesi che determini per uno dei componenti effettivi la materiale impossibilità di partecipare alle riunioni, subentra automaticamente ed in via temporanea il membro supplente, il quale cessa dalla carica quando viene meno la causa che ha determinato il suo subentro.

Resta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, quando l'impedimento si protragga per un più di sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi per non più di due volte, di revocare e sostituire il componente per il quale si siano verificate le cause di impedimento con altro componente effettivo.

Qualora la sospensione o il temporaneo impedimento riguardi il Presidente, la presidenza è assunta *ad interim* dal componente effettivo più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

### 3.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, vigila in generale:

- sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti ai quali è applicabile il Decreto Legislativo n. 231/2001, anche di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, attraverso l'analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti i soggetti del Fondo;
- sull'aggiornamento del Modello, formulando proposte al Consiglio di Amministrazione, laddove si rendano opportune modifiche e/o integrazioni in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di significativi mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale del Fondo, nonché delle novità legislative in materia;
- sull'attuazione del piano di formazione del Personale, di cui al successivo cap. 6.2;
- sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare, a seguito dell'accertata violazione del Modello;
- sull'adeguatezza della procedura per la segnalazione interna di condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello e di Whistleblowing e sulla sua idoneità a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni;
- sul rispetto del divieto di porre in essere "atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante" per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione".

L'attività di controllo, che può anche essere eseguita dalla Revisione Interna per conto dell'Organismo di Vigilanza, segue appositi protocolli elaborati e aggiornati in base alle risultanze dell'analisi dei rischi e degli interventi di controllo.

Ai fini del Decreto, l'Organismo richiede alla Revisione Interna di inserire nel piano annuale di *Audit* verifiche specifiche volte, in particolare per le aree sensibili, a valutare l'adeguatezza dei controlli a prevenire comportamenti illeciti.

L'Organismo di Vigilanza può scambiare informazioni con il Collegio dei Sindaci e la Società di Revisione, se ritenuto necessario od opportuno nell'ambito dell'espletamento delle rispettive competenze e responsabilità.

### 3.5 Modalità e periodicità di riporto agli Organi del Fondo

L'Organismo di Vigilanza, in ogni circostanza sia ritenuto necessario od opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

Annualmente, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello, che ha ad oggetto:

- l'attività svolta;
- le risultanze dell'attività svolta;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

## Capitolo 4 - Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

### 4.1 Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi e in caso di segnalazioni whistleblowing

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato direttamente, mediante apposite segnalazioni degli Organi Statutari o di loro componenti, del Personale distaccato o dei soggetti esterni in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità del Fondo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Devono essere senza ritardo segnalati:

- le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, degli illeciti ai quali è applicabile il Decreto Legislativo n. 231/2001, compreso l'avvio di procedimento giudiziario a carico di Personale distaccato per reati previsti nel Decreto Legislativo n. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello.

Le segnalazioni devono essere inoltrate - anche in forma anonima - direttamente all'Organismo di Vigilanza con una delle seguenti modalità:

- lettera all'indirizzo "Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo - Organismo di Vigilanza 231", Piazza San Carlo n. 156 - 10121 Torino";

ovvero

- e-mail all'indirizzo "**OdV231FondoPensioneIntesaSanpaolo@intesasanpaolo.com**";

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono comunque essere immediatamente trasmesse all'Organismo, con le medesime modalità, le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per illeciti ai quali è applicabile il Decreto Legislativo n. 231/2001, qualora coinvolgano Organi Statutari o loro componenti, Personale distaccato o comunque la responsabilità del Fondo;
- i rapporti predisposti dai soggetti cui è attribuita un'attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le iniziative sanzionatorie assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascun soggetto cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

L'Organismo di Vigilanza prende in considerazione le segnalazioni, ne valuta i contenuti e propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti ritenuti congrui, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

### Segnalazioni whistleblowing

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" ha l'obiettivo di incoraggiare i dipendenti a segnalare fatti o comportamenti che possano costituire una violazione dell'impianto normativo della società/ente di appartenenza, nonché ogni altra condotta irregolare di cui vengano a conoscenza, in quanto un efficace sistema interno di segnalazione (c.d. Whistleblowing) favorisce la diffusione di una cultura di legalità e rappresenta un'opportunità di miglioramento del contesto operativo sia sul piano organizzativo che etico.

Il sistema di segnalazione disciplinato dalla Legge assicura la riservatezza del segnalante, escludendo il rischio di comportamenti ritorsivi, sleali o discriminatori.

Le segnalazioni Whistleblowing del Fondo riguardano qualsiasi violazione della normativa esterna e interna del Fondo anche non ricomprese tra gli illeciti presupposto previsti dal Legislatore nel D.Lgs.231/01, relative all'attività previdenziale, finanziaria, nonché ad ogni altra attività connessa o strumentale.

Tutto il personale del Fondo è abilitato a effettuare segnalazioni, con la precisazione che per "personale" deve intendersi: "i dipendenti distaccati e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del Fondo, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato".

Rientrano nell'ambito di applicazione del Whistleblowing le seguenti tipologie di segnalazioni:

- ogni violazione di politiche e/o procedure interne del Fondo quali, ad esempio, lo Statuto, il Codice Etico, il Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, il Documento sulla politica di investimento, la Policy sulla Privacy;
- ogni condotta che dia luogo a conflitti di interesse, adottata senza aver osservato il pieno rispetto delle regole e procedure di controllo previste per tali situazioni.

Rientrano, infine, nell'ambito di applicazione del Whistleblowing gli illeciti penali, quali, ad esempio, truffa, appropriazione indebita, furto, corruzione, riciclaggio, autoriciclaggio, estorsione, frode, falso, abuso di informazioni privilegiate, trattamento illecito di dati personali, accesso abusivo a sistema informatico, false comunicazioni ad un'Autorità.

Restano escluse dalle segnalazioni ammissibili quelle aventi ad oggetto questioni interpersonali che seguiranno i canali tradizionali (ad es. responsabile gerarchico superiore).

Tali segnalazioni devono essere effettuate, dal Personale distaccato o dei soggetti esterni con una delle seguenti modalità

- lettera all'indirizzo "Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo - Organismo di Vigilanza 231", Piazza San Carlo n. 156 - 10121 Torino, con indicazione "Riservata Personale";  
ovvero
- all'indirizzo e-mail [OdV231FondoPensioneIntesaSanpaolo@intesasnpaolo.com](mailto:OdV231FondoPensioneIntesaSanpaolo@intesasnpaolo.com)

nel caso che siano venuti a conoscenza di illeciti, nonché più in generale di fatti o comportamenti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività del Fondo e ogni altra condotta irregolare.

L'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione le segnalazioni che presentino elementi fattuali, ne valuterà i contenuti, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Il Fondo garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Fondo o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

#### **4.2 Flussi informativi periodici**

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie responsabilità di controllo anche mediante l'analisi di sistematici flussi informativi periodici trasmessi dai soggetti che svolgono attività di controllo di primo livello coinvolte in processi sensibili.

Contenuti, tempistiche e modalità di effettuazione dei flussi informativi sono stabiliti dall'Organismo di Vigilanza e formeranno oggetto di specifica procedura redatta dall'Organismo di Vigilanza, sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e emanata con ordine di servizio dal Direttore del Fondo.

Di seguito si riportano le principali tipologie di eventi oggetto di informazione e relative attività disciplinate al riguardo.

#### **Flussi informativi provenienti dalle unità operative**

Con cadenza annuale i responsabili delle unità operative coinvolte nei processi "sensibili" ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, mediante un processo di autodiagnosi complessivo sull'attività svolta, attestano il livello di attuazione del Modello con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative.

Attraverso questa formale attività di autovalutazione, evidenziano le eventuali criticità nei processi gestiti, gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello o più in generale dall'impianto normativo, l'adeguatezza della medesima regolamentazione, con l'evidenziazione delle azioni e delle iniziative adottate o al piano per la soluzione.

Le informazioni sono trasmesse con cadenza annuale all'Organismo di Vigilanza, che ne valuterà le risultanze.

#### **Flussi informativi provenienti dal Direttore Generale**

Il flusso informativo ordinario del Direttore Generale verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato principalmente su:

- incontri con strutture e rappresentanti degli Organi di Vigilanza e di altri Enti della P.A.;
- provvedimenti e/o notizie pervenute dall'Organo di Vigilanza, da altri Enti della P.A., dalla società di revisione e dal Collegio Sindacale;
- comunicazioni sulla governance e organizzazione del Fondo quali, ad esempio variazioni del sistema delle deleghe e poteri, della struttura organizzativa o di eventuali revisioni intervenute nei processi "sensibili" del Fondo.

#### **Flussi informativi provenienti dal Legale e Compliance**

Il flusso informativo ordinario della funzione Legale e Compliance verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su comunicazioni di:

- eventuali variazioni intervenute nella normativa esterna e interna, con particolare riferimento alle eventuali estensioni dell'ambito di responsabilità amministrativa degli Enti;
- sorgere di contenziosi, dispositivi di sentenza, partecipazione in sede giudiziaria o amministrativa per la gestione degli stessi.

#### **Flussi informativi provenienti dalla Revisione Interna**

Il flusso di rendicontazione ordinario della Revisione Interna verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su relazioni periodiche (con cadenza almeno annuale), con le quali quest'ultimo è informato in merito a:

- verifiche svolte, principali risultanze, azioni riparatrici poste in essere, nonché ulteriori interventi di controllo in programma, in linea con il piano annuale di Audit. Laddove necessario, l'Organismo di Vigilanza richiede alla Revisione Interna copia dei report di dettaglio su punti specifici che ritiene di voler meglio approfondire;
- esito dell'attività svolta in relazione all'adeguatezza ed al funzionamento del Modello, alle variazioni intervenute nei processi e nelle procedure, nonché agli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed al loro stato di realizzazione.

## Capitolo 5 - Il sistema sanzionatorio

### Principi generali

L'efficacia del Modello è assicurata – oltre che dall'elaborazione di meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione degli illeciti penali ed amministrativi ai quali è applicabile il Decreto Legislativo n. 231/2001 – anche dagli strumenti sanzionatori posti a presidio dell'osservanza delle condotte prescritte.

Sulla base delle segnalazioni di illeciti pervenute ed esaminate dall'Organismo di Vigilanza, le fasi di attivazione, svolgimento e definizione del processo sanzionatorio sono affidate al Consiglio di Amministrazione del Fondo, che provvede poi ad informare l'Organismo di Vigilanza delle proprie determinazioni e degli esiti conseguenti.

Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento di un'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dal Fondo in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'Autorità Giudiziaria ha il compito di accertare.

### Caratteristiche delle sanzioni in funzione dei diversi soggetti sanzionabili

#### Personale

Si rammenta che – in attuazione delle norme statutarie che prevedono che la Banca, in raccordo con gli altri datori di lavoro, metta gratuitamente a disposizione del Fondo il Direttore ed il Personale necessario al suo funzionamento – alla data di redazione del Modello, il Fondo non dispone di Personale dipendente, ma si avvale esclusivamente di Personale distaccato da società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Pertanto, a detto Personale - nel caso venga accertata la commissione di reati eludendo fraudolentemente il Modello del Fondo - si applica il sistema sanzionatorio disciplinato all'interno del Modello ex Decreto Legislativo 231/2001 del datore di lavoro distaccante.

#### Soggetti esterni

I comportamenti dei soggetti esterni non conformi ai principi ed alle regole di condotta prescritti nel presente Modello costituiscono illecito contrattuale.

Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni (intendendosi per tali i professionisti, i consulenti, i fornitori, eccetera) che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti al Fondo, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

Qualora il contratto di servizio a favore del Fondo sia in capo alla Banca, questa dovrà provvedere agli interventi necessari dandone informativa al Fondo.

### Processo del sistema sanzionatorio

Alla luce di quanto premesso, il processo del sistema sanzionatorio, istituito ai sensi del Decreto, prevede:

- nei confronti dei membri degli Organi Collegiali di amministrazione e controllo del Fondo, la segnalazione al Consiglio di Amministrazione affinché assuma eventuali iniziative amministrative nei loro riguardi;
- nei confronti del Direttore Generale e del restante Personale distaccato la segnalazione delle infrazioni commesse al Consiglio di Amministrazione e alle competenti Funzioni del datore di lavoro distaccante; sarà cura di quest'ultimo recepire le deliberazioni del Fondo e applicare il sistema sanzionatorio stabilito dal proprio Codice disciplinare e dalle leggi che regolano la materia;
- nei riguardi di tutti i soggetti esterni l'applicazione delle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite saranno applicate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione e tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta

dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

A meri fini conoscitivi, viene di seguito riportato il sistema sanzionatorio adottato da Intesa Sanpaolo S.p.A.

### **Personale appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi**

- 1) il provvedimento del **rimprovero verbale** si applica in caso di:  
lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, correlandosi detto comportamento ad una "*lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori*" ai sensi di quanto già previsto dal Codice disciplinare di Intesa Sanpaolo S.p.A. vigente;
- 2) il provvedimento del **rimprovero scritto** si applica in caso:  
di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, correlandosi detto comportamento ad una "*inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori*" ai sensi di quanto previsto al punto b) del Codice disciplinare di Intesa Sanpaolo S.p.A. vigente;
- 3) il provvedimento della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni** si applica in caso:  
di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, in aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva, correlandosi detto comportamento ad una "*inosservanza - ripetuta o di una certa gravità - delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori*" ai sensi di quanto previsto al punto c) del Codice disciplinare di Intesa Sanpaolo S.p.A. vigente;
- 4) il provvedimento del **licenziamento per giustificato motivo** si applica in caso:  
di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, correlandosi detto comportamento ad una "*violazione (. . . ) tale da configurare (. . . ) un inadempimento "notevole" degli obblighi relativi*" ai sensi di quanto previsto al punto d) del Codice disciplinare di Intesa Sanpaolo S.p.A. vigente;
- 5) il provvedimento del **licenziamento per giusta causa** si applica in caso:  
di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria, correlandosi detto comportamento ad una "*manca di gravità tale (o per dolo del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura) da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso*" ai sensi di quanto previsto alla lettera e) del Codice disciplinare di Intesa Sanpaolo S.p.A. vigente.

### **Personale dirigente**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili i provvedimenti di seguito indicati, tenuto, altresì, conto della gravità della/e violazione/i e della eventuale reiterazione. Anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra la Banca e il lavoratore con la qualifica di dirigente, sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di

Lavoro dei Dirigenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali si procederà con il **licenziamento con preavviso** e il **licenziamento per giusta causa** che, comunque, andranno applicati nei casi di massima gravità della violazione commessa.

Considerato che detti provvedimenti comportano la risoluzione del rapporto di lavoro, la Banca, in attuazione del principio legale della gradualità della sanzione, si riserva la facoltà, per le infrazioni, meno gravi, di applicare la misura del **rimprovero scritto** - in caso di semplice inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello - ovvero l'altra della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni** - in caso di inadempimento colposo di una certa rilevanza (anche se dipendente da recidiva) ovvero di condotta colposa inadempiente ai principi e alle regole di comportamento previsti dal presente Modello."

## Capitolo 6 - Formazione e Comunicazione interna

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte del Fondo formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi del Personale una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello organizzativo adottato nelle sue diverse componenti. Ciò affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun collaboratore.

Fermo restando quanto già più volte precisato nei precedenti capitoli, l'attività di formazione sarà effettuata di concerto con la competente struttura presente nel Gruppo Bancario, con le modalità previste e delineate all'interno del Modello ex Decreto Legislativo 231/2001 di Intesa Sanpaolo.

Si ricorda che il Personale distaccato presso il Fondo risulta comunque destinatario diretto del Modello ex Decreto Legislativo 231/2001 predisposto dal datore di lavoro distaccante.

### 6.1 Comunicazione interna

I membri degli Organi Collegiali di amministrazione e controllo del Fondo ed il Personale distaccato presso il Fondo stesso, ricevono, il primo giorno di attività presso il Fondo, copia, anche informatica o telematica, del Modello e del Codice Etico adottati da quest'ultimo. Il Personale distaccato sottoscrive un'apposita dichiarazione che attesta la consegna dei documenti, l'impegno a prenderne l'integrale conoscenza dei medesimi e ad osservare le relative prescrizioni.

### 6.2 Formazione

Il piano di formazione è rivolto a tutti i soggetti che operano per il Fondo e ha l'obiettivo, anche in funzione delle specifiche attività svolte, di illustrare i contenuti del Modello e, in particolare, di sostenere adeguatamente coloro che sono coinvolti nelle attività sensibili, oltre a creare una conoscenza diffusa e una cultura interna adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

Il piano formativo predisposto dalla competente struttura di Gruppo prevede:

- una formazione di base *e-learning* per tutto il Personale distaccato;
- eventuali specifici interventi di aula per le persone che lavorano nelle funzioni in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti (in particolare, quelle che operano a stretto contatto con la Pubblica Amministrazione).

Il supporto formativo *e-learning* consente la divulgazione tempestiva e capillare dei contenuti comuni a tutto il Personale – normativa di riferimento (Decreto Legislativo n. 231/2001 e reati presupposto), Modello e suo funzionamento, contenuti del Codice Etico – ed è arricchito da test di autovalutazione con cui è possibile verificare il proprio apprendimento.

L'eventuale formazione di aula, che interviene dopo la fruizione del prodotto *e-learning*, declinata per specifico ambito operativo, ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, i presidi specifici delle aree di competenza del Personale, e di richiamare alla corretta applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

I contenuti formativi sono convenientemente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa esterna e del Modello. Se intervengono modifiche rilevanti (ad es. estensione della responsabilità amministrativa dell'ente a nuove tipologie di reati), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

L'Organismo di Vigilanza verifica, lo stato di attuazione del piano di formazione ed ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative.

## Capitolo 7 – Gli illeciti presupposto - Aree, attività e principi di comportamento e di controllo

### 7.1 Individuazione delle aree sensibili

L'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 231/2001 prevede che il modello debba “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”.

Sono state pertanto analizzate, come illustrato al paragrafo 2.5, le fattispecie di illeciti presupposto a cui si applica il Decreto; con riferimento a ciascuna categoria dei medesimi sono state identificate le aree nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuna di tali aree si sono quindi individuate le singole attività sensibili e qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

In considerazione di tutto quanto sopra e di quanto disposto dallo Statuto del Fondo, si rileva che nel prosieguo del presente documento sarà utilizzato indifferentemente il termine “Area” per indicare indistintamente le funzioni previste dall'organigramma del Fondo ovvero – con riguardo alle attività svolte dalla Banca – quelle di quest'ultima.

Sulla base delle disposizioni attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello riguardano in via generale:

- Area Sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati;
- Area Sensibile concernente i reati societari;
- Area Sensibile concernente i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato;
- Area Sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- Area Sensibile concernente i reati informatici e i reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Area Sensibile concernente i reati ambientali;
- Area Sensibile concernente i reati tributari.

### 7.2 Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione ed il reato di corruzione tra privati

#### 7.2.1 Fattispecie di reato

##### Premessa

Gli articoli 24 e 25 del Decreto contemplano una serie di reati previsti dal codice penale accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta “legge anticorruzione”), entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha riformato la disciplina dei delitti in questione, inasprendo le pene, modificando alcune fattispecie e creandone di nuove. Conseguentemente, ha inserito nell'art. 25 del Decreto il riferimento al reato di “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, la cui condotta in precedenza era ricompresa nel reato di “Concussione”.

Tale legge ha inoltre introdotto il reato societario di “Corruzione tra privati”, descritto nel Capitolo 7.3. Al riguardo, si rileva che lo stesso, benché sia inquadrato nel novero dei “Reati societari”, di cui all'articolo 25-ter, risulta assimilabile, per modalità di compimento e per principi di controllo e comportamento che impattano sul medesimo, ai reati di “Corruzione” di cui all'art. 25 del Decreto Legislativo n. 231/2001. Pertanto, con la presente Area Sensibile si intende presidiare anche il rischio di commissione del reato di “Corruzione tra Privati”.

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha inserito, tra le fattispecie penali ascrivibili ai “fenomeni corruttivi” e rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001, il reato di “Traffico di influenze illecite” punito dall'art. 346-bis c.p. (fattispecie la cui definizione è stata modificata, con correlativa abrogazione del reato di “Millantato credito” di cui all'art. 346 c.p.)

Ai fini del presente Modello per soggetti privati si intendono i soggetti apicali, e/o le persone loro subordinate di società controparti o in relazione con la Società.

Con riferimento alla Pubblica Amministrazione, agli effetti della legge penale si considera Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestantesi mediante atti autoritativi.

A titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all'operatività del Fondo si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; iii) gli Enti Pubblici non economici; iv) gli Enti previdenziali e assistenziali; v) le Agenzie fiscali.

Tra le fattispecie penali qui considerate, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità nonché il reato di corruzione, nelle sue varie tipologie, presuppongono il coinvolgimento necessario di un soggetto privato e di un pubblico agente, vale a dire di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di "Pubblico Ufficiale" e/o di "Incaricato di Pubblico Servizio", nell'accezione rispettivamente attribuita dagli articoli 357 e 358 c.p.

In sintesi, può dirsi che la distinzione tra le due figure è in molti casi controversa e labile e che la stessa è definita dalle predette norme secondo criteri basati sulla funzione oggettivamente svolta dai soggetti in questione.

La qualifica di Pubblico Ufficiale è attribuita a chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'esercizio di una pubblica funzione amministrativa solitamente è riconosciuta in capo a coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico o comunque lo rappresentano di fronte ai terzi o sono muniti di poteri autoritativi o certificativi<sup>1</sup>.

A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Pubblico Ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, curatore fallimentare, esattore o dirigente di aziende municipalizzate anche in forma di S.p.A., assistente universitario, portalettere, funzionario degli uffici periferici dell'ACI, consiglieri comunali, geometra tecnico comunale, insegnante delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendente dell'INPS, medico convenzionato con l'ASL, tabaccaio che riscuote le tasse automobilistiche.

La qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d'ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del Pubblico Ufficiale.

A titolo di esempio si elencano i seguenti soggetti nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio: esattori dell'Enel, lettori dei contatori di gas, energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello Stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori.

La legge non richiede, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto delle qualifiche pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto di impiego con un Ente pubblico: la pubblica funzione od il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato.

Deve porsi particolare attenzione al fatto che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del soggetto privato – sia esso corruttore o indotto a dare o promettere utilità – è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni delle Comunità Europee, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati o Organizzazioni pubbliche internazionali, purché, in quest'ultimo caso, il soggetto privato persegua un indebito vantaggio per sé o per altri con riferimento ad una operazione economica internazionale ovvero agisca al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria (ad esempio, al fine di evitare la risoluzione di un appalto o l'emanazione di un provvedimento che ne pregiudichi l'attività economica).

Si illustrano sinteticamente qui di seguito le fattispecie previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto ritenute rilevanti in relazione all'operatività del Fondo.

<sup>1</sup> Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano *non paritetico* rispetto all'autorità (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 11 luglio 1992, n.181). Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

**Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

La fattispecie criminosa si realizza nei casi in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. E' punita anche la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

**Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si ottenga un ingiusto profitto ponendo in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare danno allo Stato o ad un Ente Pubblico.

Il reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

**Frode informatica (art. 640-ter)**

La fattispecie di frode informatica consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o nell'intervenire senza diritto sui dati o programmi in essi contenuti, ottenendo un ingiusto profitto. Essa assume rilievo, ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001, soltanto se perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

**Corruzione**

L'elemento comune a tutte le varie fattispecie del reato di corruzione consiste nell'accordo fra un pubblico agente (Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio) e un soggetto privato.

L'accordo corruttivo presuppone che le controparti agiscano in posizione paritaria tra di loro e non ha rilevanza il fatto che l'iniziativa provenga dall'una o dall'altra parte, diversamente da quanto avviene nei reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, che invece richiedono che il soggetto rivestente la qualifica pubblica, paventando l'abuso dei propri poteri, faccia valere la propria posizione di superiorità, alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione. Peraltro, può risultare difficile distinguere nella pratica quando ricorra una fattispecie di corruzione piuttosto che un reato di induzione indebita; la distinzione rileva innanzitutto per la determinazione della pena con la quale è punito il soggetto privato, che è più lieve nel reato di induzione indebita.

Nel fatto della corruzione si ravvisano due distinti reati: l'uno commesso dal soggetto corrotto, rivestente la qualifica pubblica (c.d. corruzione passiva), l'altro commesso dal corruttore (c.d. corruzione attiva) che, in forza della disposizione di cui all'art. 321 c.p., è punito con le stesse pene previste per il corrotto.

Le fattispecie di corruzione previste dall'art. 25 del Decreto Legislativo n. 231/2001 sono le seguenti.

**Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio riceva, per sé o per o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività del pubblico agente può estrinsecarsi in un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), ma il reato sussiste anche se l'utilità indebita è:

- corrisposta o promessa a prescindere dall'individuazione della "compravendita" di un atto ben determinato, in quanto è sufficiente il solo fatto che sia posta in relazione col generico esercizio della funzione;
- corrisposta dopo il compimento di un atto d'ufficio, anche se precedentemente non promessa.

Rilevano quindi ipotesi di pericolo di asservimento della funzione ampie e sfumate e dazioni finalizzate a una generica aspettativa di trattamento favorevole<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> L'art. 318 c.p. previgente alla "legge anticorruzione" contemplava la sola ipotesi della cosiddetta "corruzione impropria", vale a dire l'indebito compenso per il compimento di uno specifico atto, dovuto o comunque conforme ai doveri d'ufficio, del pubblico agente. Il comma 2 prevedeva la condotta di "corruzione impropria susseguente", vale a dire l'indebito compenso non pattuito, ma corrisposto dopo il

**Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

Il reato, detto anche di "corruzione propria", consiste in un accordo per la promessa o dazione di un indebito compenso riferito ad un atto, da compiersi o già compiuto, contrario ai doveri del pubblico agente.

**Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, comma 1, c.p.)**

In questa fattispecie di reato la condotta del corrotto o del corruttore è caratterizzata dal fine specifico di favorire o di danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo.

**Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale reato è commesso dal soggetto privato la cui offerta o promessa di denaro o di altra utilità per il compimento di un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) o di un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) non sia accettata. Per il medesimo titolo di reato risponde il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che solleciti, con esito negativo, tale offerta o promessa.

**Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto, sfruttando o vantando relazioni vere o presunte con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso le persone che conosce o asserisce di conoscere servizio ovvero per remunerarle per l'esercizio delle loro funzioni o poteri.

Il reato punisce non solo chi si propone di intervenire presso il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio grazie alle sue asserite conoscenze, ma anche colui che gli dà o promette denaro o altra utilità affinché si attivi nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Si osserva che la condotta sopra descritta è perseguita per il solo fatto di condurre ad un accordo finalizzato alla corruzione, senza che sia necessario che ad esso faccia effettivamente seguito un concreto atto di corruzione tentata o consumata.

**7.2.2 Attività sensibili**

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali.

Le attività sensibili identificate nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e condotte riconducibili alla fattispecie di reato di corruzione tra privati sono le seguenti:

- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali.

Si riportano di seguito, i protocolli che dettano i principi di controllo e di comportamento applicabili alle sopraelencate attività sensibili e che si completano con la normativa interna (ove presente) che regola le attività medesime.

Per quanto concerne il reato di corruzione tra privati, trattandosi di fattispecie a potenziale impatto trasversale anche su altre attività del Fondo, si rimanda altresì alle attività sensibili già oggetto dei

---

compimento di un atto d'ufficio, ipotesi in cui era punito il corrotto, ma non il corruttore. A seguito dell'abolizione di tale comma, anche la condotta predetta rientra nella formulazione del comma 1, con la conseguenza che ora sono puniti entrambi anche in tale caso (cfr. l'art. 321 c. p.). Infine, non ha più rilevanza la qualità di dipendente pubblico dell'incaricato di pubblico servizio, che era richiesta per la sussistenza del reato in questione.

seguenti protocolli predisposti nell'ambito della "Area sensibile concernente i reati societari" (paragrafo 7.3):

- Gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci e con la Società di Revisione,
- Gestione dell'informativa periodica,

in quanto contenenti principi che esplicano la loro efficacia preventiva, anche in relazione al reato suddetto.

### **7.2.2.1. Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione**

#### **Premessa**

Il presente protocollo si applica a tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestione dei rapporti con gli Enti assistenziali e previdenziali e realizzazione, nei tempi e nei modi previsti, degli adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza (INPS, INAIL, INPDAP, Direzione Provinciale del Lavoro, Medicina del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Enti pubblici locali, ecc);
- gestione dei rapporti con Amministrazioni Statali, Regionali, Comunali o Enti locali (A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, ecc.) per l'esecuzione di adempimenti in materia di igiene e sicurezza e/o di autorizzazioni, permessi, concessioni;
- gestione dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le Agenzie Fiscali e con gli Enti pubblici locali per l'esecuzione di adempimenti in materia di imposte;
- gestione dei rapporti con la Prefettura, la Procura della Repubblica e le Camere di Commercio competenti per la richiesta di certificati e autorizzazioni.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, le predette attività potrebbero presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "corruzione", nelle sue varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e di "truffa ai danni dello Stato".

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate sia presso società del Gruppo Intesa Sanpaolo sia presso *Outsourcer* esterni, sulla scorta delle relative convenzioni/contratti con gli stessi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto della normativa e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

#### **Descrizione del Processo**

Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richieste di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione della documentazione;
- invio della documentazione richiesta e archiviazione della pratica;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici;
- erogazione di assistenza in occasione di sopralluoghi ed accertamenti da parte degli Enti;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici per il ritiro dell'autorizzazione e l'esecuzione degli adempimenti.

Le modalità operative di base per la gestione del processo sono disciplinate in parte nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura dei soggetti competenti, che costituisce parte integrante del presente protocollo.

#### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:

- tutti i soggetti che intervengono nella gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione sono individuati e, ove richiesto, autorizzati da parte del Presidente e/o Direttore, qualora delegato dal Consiglio; nel caso in cui i rapporti con gli Enti Pubblici siano intrattenuti da soggetti terzi, questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nelle clausole contrattuali;
- la gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici in caso di accertamenti/sopralluoghi, effettuati anche allo scopo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge che regolamentano l'operatività dell'area di propria competenza, è attribuita al Direttore e/o ai soggetti da quest'ultimo individuati sulla base di apposita delega del Consiglio di Amministrazione.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti operativamente coinvolti nel processo di gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e il Presidente e/o il Direttore del Fondo.
- Attività di controllo: le attività devono essere svolte in modo da garantire la veridicità, completezza, congruità e tempestività nella predisposizione di dati e informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli in contraddittorio. In particolare, laddove l'autorizzazione preveda l'elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall'Ente pubblico, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte di soggetti diversi da quelli deputati alla esecuzione delle attività, ad eccezione delle eventuali successive richieste di integrazione avanzate dall'Ente pubblico, che sono eseguite direttamente ed esclusivamente dal Service esterno.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - copia della documentazione consegnata all'Ente pubblico per la richiesta di autorizzazione o per l'esecuzione di adempimenti è conservata dai soggetti competenti;
  - il Direttore ovvero il soggetto appositamente incaricato ha l'obbligo di firmare per accettazione il verbale redatto dai Funzionari pubblici in occasione degli accertamenti/sopralluoghi condotti presso il Fondo, di inviarne una copia alla Revisione Interna e di mantenerne copia nei propri uffici, unitamente ai relativi allegati;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, i soggetti di volta in volta interessati sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente la esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione.

### **Principi di comportamento**

I soggetti, coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richiesta di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge e la normativa interna esistenti in materia, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico. In particolare:

- i soggetti che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno del Fondo devono essere appositamente incaricati con delega del Consiglio;
- il Personale non può dar seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarli all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni del caso;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'espletamento delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni ovvero l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dal Presidente e/o dal Direttore del Fondo; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare a comportamenti che possano rientrare in fattispecie di reato di cui al Decreto, e più in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente il riscontro da parte della Pubblica Amministrazione;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni ed accordare vantaggi di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con la finalità di promuovere o favorire interessi del Fondo;
- affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di corruzione, nelle sue varie tipologie, e di induzione indebita a dare o promettere utilità, che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione ed alla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto con il Fondo.

I soggetti interessati devono a porre in essere ogni adempimento necessario a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento di cui al presente protocollo.

### 7.2.2.2. Gestione dei contenziosi

#### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (amministrativo, civile, penale e fiscale) con Enti Pubblici o con soggetti privati.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "corruzione"<sup>1</sup> nelle sue varie tipologie, di "corruzione in atti giudiziari", di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e di "truffa ai danni dello Stato", nonché del reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria"<sup>2</sup>.

Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di "corruzione tra privati", introdotto dalla Legge n. 190/2012 tra i reati societari e descritto nel Capitolo 7.3.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate sia presso società del Gruppo Intesa Sanpaolo sia presso *Outsourcer* esterni, sulla scorta delle relative convenzioni/contratti con gli stessi.

<sup>1</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore è penalmente sanzionata non solo allorché abbia quali destinatari i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando: i) si realizzi verso quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni delle Comunità Europee, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea; ii) sia posta in essere nei confronti di quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali, purché, in quest'ultimo caso, il corruttore persegua un indebito vantaggio per sé o per altri con riferimento ad una operazione economica internazionale ovvero agisca al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria (ad esempio, al fine di evitare la risoluzione di un appalto o l'emanazione di un provvedimento che ne pregiudichi l'attività economica).

<sup>2</sup> Il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", punito dall'art. 377 bis c.p., è commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

Tale reato, costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25-novies del Decreto. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 146/2006 può dar luogo alla medesima responsabilità anche se commesso in forma transnazionale. Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte del Fondo, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione di dette attività.

### **Descrizione del Processo**

Il processo di gestione del contenzioso si articola nelle seguenti fasi, effettuate sotto la responsabilità dei soggetti competenti per materia, in coordinamento con i soggetti interessati dalla controversia e con gli eventuali professionisti esterni incaricati:

- apertura del contenzioso:
  - raccolta delle informazioni e della documentazione relative alla vertenza;
  - analisi, valutazione e produzione dei mezzi probatori;
  - predisposizione degli scritti difensivi e successive integrazioni, direttamente o in collaborazione con i professionisti esterni;
- gestione della vertenza;
- ricezione, analisi e valutazione degli atti relativi alla vertenza;
- predisposizione dei fascicoli documentali;
- partecipazione, ove utile o necessario, al giudizio;
- intrattenimento dei rapporti costanti con i rappresentanti del Fondo ed i professionisti incaricati;
- predisposizione dei rapporti periodici sullo stato della vertenza, in relazione al verificarsi di eventi rilevanti:
  - eventuale determinazione degli stanziamenti al Fondo Rischi e Oneri in relazione alle vertenze passive e segnalazione dell'evento quale rischio operativo;
- chiusura della vertenza.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
  - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce la chiara attribuzione dei poteri, nonché le facoltà di autonomia in merito alla gestione del contenzioso, ivi incluso quello nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  - la documentazione da fornire all'Autorità Amministrativa e Giudiziaria è predisposta dal soggetto competente, con il supporto, ove necessario, di eventuali professionisti esterni, ed è autorizzata, prima dell'invio, dal Presidente o dal Direttore del Fondo;
  - il conferimento degli incarichi a legali esterni è autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
- Segregazione di compiti: attraverso il conferimento di compiti e responsabilità nell'esercizio delle facoltà assegnate nello svolgimento delle attività di cui alla gestione dei contenziosi, ivi compresa la predisposizione della documentazione richiesta dall'Autorità Amministrativa e Giudiziaria.
- Attività di controllo:
  - rilevazione e monitoraggio periodico delle vertenze pendenti, con relativa informativa al Consiglio di Amministrazione in merito agli sviluppi delle stesse;
  - verifica periodica della regolarità, della completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - ciascuna fase rilevante del processo deve risultare da apposita documentazione scritta;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, i soggetti interessati sono altresì responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo di gestione dei contenziosi.

### **Principi di comportamento**

I soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei contenziosi, ivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico. In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza esterna al Fondo devono essere appositamente incaricati dal Consiglio di Amministrazione;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del contenzioso, i contratti /lettere di incarico con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dal Presidente o dal Direttore del Fondo; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e/o nel valore della controversia rapportato alle tariffe professionali applicabili;
- il Personale non può dar seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarli all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni del caso.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è vietato, al fine di favorire indebitamente interessi del Fondo, ed anche a mezzo di professionisti esterni o soggetti terzi:

- in sede di contatti formali od informali ovvero nel corso di tutte le fasi del procedimento:
  - avanzare indebite richieste od esercitare pressioni su Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) ;
  - indurre chiunque al superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi del Fondo;
  - indurre con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
  - influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso/arbitrato;
- in occasione di ispezioni/controlli/verifiche, influenzare il giudizio, il parere, il rapporto od il referto degli Organismi pubblici o nominati dall'Organo giudicante o della Polizia giudiziaria;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con il Fondo;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni e accordare vantaggi di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – a rappresentanti della Pubblica Amministrazione ovvero ad esponenti apicali od a persone a loro subordinate appartenenti a società private, con la finalità di promuovere o favorire interessi del Fondo;
- affidare incarichi a professionisti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi, quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del professionista devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di corruzione, nelle sue varie tipologie, di induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione tra privati che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione ovvero

ad esponenti apicali od a persone a loro subordinate appartenenti a società private e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare il rapporto con il Fondo.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

### 7.2.2.3. Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza

#### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e riguarda qualsiasi tipologia di attività posta in essere in occasione di segnalazioni, adempimenti, comunicazioni, richieste e visite ispettive.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "corruzione", nelle sue varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e di "ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza" (art. 2638 del codice civile).

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate sia presso società del Gruppo Intesa Sanpaolo sia presso *Outsourcer* esterni, sulla scorta delle relative convenzioni/contratti con gli stessi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte del Fondo, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza quali, a titolo esemplificativo:

- COVIP;
- Autorità Garante per la *Privacy*.

I principi di comportamento contenuti nel presente protocollo si applicano, a livello d'indirizzo comportamentale, anche nei confronti delle Autorità di Vigilanza estere.

#### Descrizione del Processo

Le attività inerenti alla gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- elaborazione/trasmisione delle segnalazioni occasionali o periodiche alle Autorità di Vigilanza;
- richieste/istanze di abilitazioni e/o autorizzazioni;
- riscontri ed adempimenti connessi a richieste/istanze delle Autorità di Vigilanza;
- gestione dei rapporti con i Funzionari delle Autorità di Vigilanza in occasione di visite ispettive.

#### Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
  - ad eccezione delle visite ispettive, i rapporti con le Autorità di Vigilanza sono intrattenuti, oltre che dal Presidente, dal Direttore del Fondo e/o da soggetti appositamente incaricati;
  - gli atti che impegnano contrattualmente il Fondo devono essere sottoscritti soltanto dal Presidente o da soggetti appositamente incaricati.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza. In particolare:
  - tutta la corrispondenza inerente a rilievi o eccezioni relative alla sfera dell'operatività interna indirizzata alle Autorità di Vigilanza è preventivamente condivisa con la Revisione Interna e/o il responsabile del Legale e Compliance;
  - è compito del Direttore, dopo aver accertato l'oggetto dell'ispezione, individuare le risorse deputate a gestire i rapporti con i Funzionari pubblici durante la loro permanenza presso il Fondo. La Revisione Interna deve essere tempestivamente informata della visita ispettiva in

atto e di eventuali prescrizioni od eccezioni rilevate dall'Autorità e darne a sua volta comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

- Attività di controllo:
  - controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse alle Autorità di Vigilanza da parte dei soggetti interessati per le attività di competenza;
  - controlli di carattere giuridico sulla conformità alla normativa di riferimento della segnalazione/comunicazione richiesta.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
  - è fatto obbligo a tutti i soggetti, coinvolti nella predisposizione e trasmissione di comunicazioni ed adempimenti alle Autorità di Vigilanza, di archiviare e conservare la documentazione di competenza prodotta nell'ambito della gestione dei rapporti con le Autorità, ivi inclusa quella trasmessa alle Autorità anche attraverso supporto elettronico. Tale documentazione deve essere resa disponibile a richiesta alla Revisione Interna e/o all'Organismo di Vigilanza;
  - ogni comunicazione nei confronti delle Autorità relativa a notizie e/o informazioni rilevanti sull'operatività del Fondo è documentata/registrata in via informatica ed archiviata da parte dei soggetti competenti;
  - fatte salve le situazioni in cui non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità di Vigilanza, il Personale che ha presenziato alla visita ispettiva assiste il Funzionario pubblico nella stesura del verbale di accertamento ed eventuale prescrizione, riservandosi le eventuali controdeduzioni, firmando, per presa visione il verbale, comprensivo degli allegati, prodotto dal Funzionario stesso;
  - ad ogni visita ispettiva da parte di Funzionari rappresentanti delle Autorità di Vigilanza i soggetti interessati provvedono a trasmettere al Consiglio e alla Revisione Interna copia del verbale rilasciato dal Funzionario pubblico e degli annessi allegati. Qualora non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità di Vigilanza, i soggetti interessati dall'ispezione provvedono alla redazione di una nota di sintesi dell'accertamento effettuato e alla trasmissione della stessa al Consiglio di Amministrazione ed alla Revisione Interna. La suddetta documentazione è archiviata dai medesimi soggetti.

### **Principi di comportamento**

I soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico. In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno del Fondo devono essere appositamente delegati dal Consiglio;
- il Personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un soggetto dell'Autorità di Vigilanza di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni del caso;
- devono essere puntualmente trasmesse le segnalazioni periodiche alle Autorità di Vigilanza e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dalle stesse Autorità;
- nell'ambito delle ispezioni effettuate da parte dei Funzionari delle Autorità presso la sede del Fondo, fatte salve le situazioni in cui i Funzionari richiedano colloqui diretti con Personale specificamente individuato, partecipano agli incontri con i Funzionari stessi il Direttore ed il soggetto richiesto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità di Vigilanza in errore;
- chiedere o indurre i rappresentanti dell'Autorità di Vigilanza a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine ostacolare l'esercizio delle funzioni di Vigilanza;

- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni ed accordare vantaggi od altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – a rappresentanti dell'Autorità di Vigilanza, con la finalità di promuovere o favorire interessi del Fondo.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere ogni adempimento necessario a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel protocollo.

#### 7.2.2.4. Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali

##### Premessa

Il presente protocollo si applica a tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi.

Tra i beni vanno considerate anche le opere dell'ingegno di carattere creativo<sup>1</sup>, mentre tra le prestazioni vanno ricomprese anche quelle a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (ad esempio, legale, fiscale, tecnica, amministrativa, organizzativa, ecc.), ivi incluso il conferimento di incarichi professionali ovvero di consulenze.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, il relativo processo potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di "corruzione", nelle sue varie tipologie, e di "induzione indebita a dare o promettere utilità".

Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di "corruzione tra privati", introdotto dalla Legge n. 190/2012 tra i reati societari e descritto nel Capitolo 7.3.

Una gestione non trasparente del processo, infatti, potrebbe consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso la creazione di fondi "neri" a seguito del pagamento di prezzi superiori all'effettivo valore del bene/servizio ottenuto.

Con il presente protocollo, si intende inoltre prevenire il rischio, seppur remoto, di acquisire e/o utilizzare beni o servizi di provenienza illecita ed in particolare il coinvolgimento nei "reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento"<sup>2</sup> e nei "reati in materia di violazione del diritto d'autore"<sup>3</sup>, introdotti nel novero dei reati del Decreto Legislativo n. 231/2001 dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 – recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia" – in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del *Made in Italy*, dei consumatori e della concorrenza, nonché di commissione del reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate sia presso società del Gruppo Intesa Sanpaolo sia presso *Outsourcer* esterni, sulla scorta delle relative convenzioni/contratti con gli stessi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione di dette attività.

##### Descrizione del Processo

L'attività di gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi si articola nei seguenti processi:

- definizione di procedure di spesa;
- gestione dei fornitori.

##### Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
  - il conferimento dell'incarico ed il perfezionamento del contratto spettano, sulla base delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. L'approvazione della richiesta d'acquisto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere;

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 2575 del codice civile, le opere dell'ingegno di carattere creativo tutelate dal diritto d'autore sono quelle che appartengono alla letteratura (anche scientifica o didattica), alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono altresì considerate e protette come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

<sup>2</sup> A seguito della modifica apportata dalla Legge n. 99/2009, l'art. 25-bis del Decreto Legislativo n. 231/2001 - che in precedenza riguardava i soli ai reati di falsità in materia di monete e di valori di bollo - concerne anche i delitti previsti dagli articoli 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni di prodotti industriali" e 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi", i quali hanno in comune con i primi il bene giuridico principalmente tutelato e cioè la fede pubblica, intesa quale affidamento che la generalità dei cittadini ripone nella veridicità di determinati oggetti, segni o attestazioni.

<sup>3</sup> Si veda, altresì, al riguardo, l'"Area sensibile concernente i reati informatici".

- la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri di competenza, affidabilità ed economicità, fatte salve esigenze/forniture occasionali. Tali soggetti devono garantire e su richiesta poter documentare, anche con riferimento ai subappaltatori da loro incaricati:
  - in relazione all'utilizzo di marchi o segni distintivi e alla commercializzazione di beni o servizi, il rispetto della disciplina in tema di protezione dei titoli di proprietà industriale e del diritto d'autore e, comunque, la legittima provenienza dei beni forniti;
  - in relazione ai lavoratori impiegati, il rispetto della disciplina in tema di immigrazione e la regolarità retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale;
- l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta al Presidente od al Direttore del Fondo; può essere negata a seguito di formale contestazione delle inadempienze/carenze della fornitura adeguatamente documentata e dettagliata a cura dei competenti soggetti;
- il pagamento delle fatture è effettuato dai soggetti di volta in volta competenti.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione delle procedure acquisitive: le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da soggetti differenti chiaramente identificabili.
- Attività di controllo: ciascun soggetto interessato in ogni singola fase del processo verifica, per quanto di propria competenza:
  - i limiti di spesa e la pertinenza della stessa;
  - la regolarità, completezza, correttezza e tempestività delle scritture contabili;
  - il rispetto dei criteri individuati dalla normativa interna per la scelta dei fornitori e dei professionisti, ivi comprese le garanzie circa l'autenticità e la legittima provenienza dei beni forniti.

Per quanto concerne infine il conferimento di incarichi professionali e consulenze il cui svolgimento comporta un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione (quali, ad esempio, spese legali per contenzioso, ecc.) i soggetti interessati dovranno:

- tenere regolarmente in evidenza l'elenco dei professionisti/consulenti incaricati, l'oggetto dell'incarico ed il relativo corrispettivo;
- verificare periodicamente il succitato elenco al fine di individuare eventuali situazioni anomale e segnalarle al Consiglio di Amministrazione.

Il monitoraggio delle spese è effettuato dal Fondo, fatte salve quelle a carico della Banca, per le quali il monitoraggio è effettuato da quest'ultima, di concerto con i competenti soggetti del Fondo.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
  - utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
  - documentabilità di ogni attività del processo, con particolare riferimento alla fase di individuazione del fornitore di beni e/o servizi o professionista anche attraverso gare, in termini di motivazione della scelta, nonché di pertinenza e congruità della spesa;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, i soggetti di volta in volta interessati sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi.

L'affidamento a terzi – da parte dei fornitori – di attività in subappalto non è consentito, salvo espressa autorizzazione del Fondo.

### **Principi di comportamento**

I soggetti, coinvolti nel processo di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico. In particolare:

- la documentazione contrattuale che regola il conferimento di incarichi di fornitura/incarichi professionali deve contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dal Presidente o dal Direttore del Fondo; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- il Personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarli all'Organismo di Vigilanza ed agli Organi di Amministrazione e Controllo per le valutazioni del caso.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- assegnare incarichi di fornitura ed incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni e accordare vantaggi di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – a rappresentanti della Pubblica Amministrazione ovvero ad esponenti apicali od a persone a loro subordinate appartenenti a società private, con la finalità di promuovere o favorire interessi del Fondo.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

## 7.3 Area sensibile concernente i reati societari

### 7.3.1 Fattispecie di reato

#### Premessa

L'art. 25-ter del Decreto Legislativo n. 231/2001 contempla quasi tutti i reati societari previsti dal Titolo XI del codice civile, che sono qualificabili come reati generali, in quanto non specificamente riferibili all'esercizio della specifica attività del Fondo. La Legge n. 190/2012, cosiddetta "legge anticorruzione", entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha modificato l'art. 25-ter, aggiungendo il riferimento al nuovo reato di "Corruzione tra privati", previsto dall'art. 2635, comma 3, c.c.

Nel novero dei reati societari, pur potendosi distinguere differenti ambiti di interesse presidiati dalle singole norme, tra le quali assumono particolare rilevanza la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, talune operazioni sul capitale, l'impedito controllo e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, si può rinvenire un generale interesse del Legislatore volto ad assicurare la trasparenza dei documenti contabili e della gestione del *Business* e la corretta informazione ai terzi ed al mercato in generale.

Stante la natura delle attività del Fondo, si pone in evidenza come non sia ad oggi chiaramente definita l'applicabilità dei reati societari indicati dall'art. 25-ter di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 in capo alle associazioni senza scopo di lucro, in quanto i suddetti reati sono reati c.d. propri, perpetrabili cioè esclusivamente dai soggetti espressamente indicati dalla norma, riconducibili a quanti rivestano posizione di gestione, controllo e direzione di società commerciali. Siffatta limitazione porterebbe quindi ad escludere che soggetti attivi dei reati indicati dall'art. 25-ter possano risultare anche coloro che svolgono le medesime attività all'interno di un fondo pensione.

Ciò premesso, il Fondo ha comunque ritenuto opportuno, in via prudenziale, effettuare un'attività di analisi e di mappatura delle aree che possono ritenersi sensibili ai sensi dei reati di cui all'art. 25-ter, identificando i relativi protocolli.

Si elencano qui di seguito le fattispecie contemplate dall'art. 25-ter del Decreto ritenute rilevanti per il Fondo.

#### **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

##### **False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)**

Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti - vale a dire devono essere superiori a certe soglie prefissate dalla legge - e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene. Qualora le alterazioni siano inferiori alle soglie rilevanti, sono comunque applicate nei confronti delle persone fisiche che hanno posto in essere la condotta sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni interdittive;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. richiede l'ulteriore circostanza che le informazioni, false od omesse, abbiano provocato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Inoltre, esso è punibile solo a querela della parte lesa, salvo che si tratti di società quotate.

**Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c. )**

Il reato di cui all'art. 2625, comma 2, del codice civile si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri Organi sociali, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

La fattispecie di impedito controllo nei confronti della società di revisione, in origine pure prevista dall'art. 2625 c.c.<sup>1</sup>, attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti.

**Omissa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)**

Questo reato si perfeziona quando l'amministratore di una società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea o diffusi in misura rilevante tra il pubblico, ovvero soggetta a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria o delle norme disciplinanti le attività assicurative o le forme pensionistiche complementari, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c., all'Organo al quale partecipa ovvero alla società e comunque al Collegio dei Sindaci, l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione ovvero, se si tratta di amministratore delegato, non si astiene dall'operazione cagionando in tal modo un danno alla società o a terzi.

**Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)**

Integra il reato la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, nonché dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi che, avendo accettato per sé o per altri denaro o altra utilità, o la relativa promessa, compiono od omettono un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Il comma 3 punisce anche la condotta del corruttore (c.d. reato di corruzione tra privati attiva), con le medesime pene previste per i corrotti. Solo tale reato, e non anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesso nell'interesse dell'Ente al quale il corruttore appartiene.

Il reato è perseguibile a querela della società parte offesa; si procede d'ufficio se dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

**Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

**Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione del reato prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino,

---

<sup>1</sup> L'art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione. Con la riforma della disciplina della revisione legale dei conti il reato è stato espunto dall'art. 2625 c.c. e riformulato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 39/10 e poi depenalizzato dal D.Lgs. n. 8/16; poiché l'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01 non è stato conseguentemente modificato con l'inserimento di un richiamo anche al citato art. 29, sembra potersi affermare che l'illecito di impedito controllo nei confronti della società di revisione non rientri più nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti. Al riguardo sembra valere il principio di cui alla sentenza n. 34476/2011 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione.

totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Il reato si perfeziona altresì mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva che in concreto determini un ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle Autorità di Vigilanza.

La pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

### **7.3.2 Attività sensibili**

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati societari sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci e con la Società di Revisione;
- Gestione dell'informativa periodica;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Si riportano di seguito, per le prime due sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a dette attività e che si completano con la normativa interna che regola le attività medesime (ove presente).

Circa il reato di corruzione tra privati, trattandosi di fattispecie a potenziale impatto trasversale anche su altre attività del Fondo, si rimanda altresì alle attività sensibili già oggetto dei seguenti protocolli predisposti nell'ambito dell'"Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati" (paragrafo 7.2):

- Gestione dei contenziosi;
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali.

in quanto contenenti principi che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione al reato suddetto.

Infine, relativamente all'attività indicata al terzo punto si rimanda al protocollo per la "*Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza*", avente la specifica finalità di prevenire, oltre al reato di corruzione, anche il reato societario di cui all'art. 2638 c.c.

#### **7.3.2.1. Gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci e con la Società di Revisione**

##### **Premessa**

Il presente protocollo si applica ai membri degli Organi Statutari e a tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci e con la Società di Revisione incaricata in occasione di verifiche e di controlli svolte da tali Organi, in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, il processo potrebbe presentare potenziali occasioni per la commissione del reato di "impedito controllo" di cui all'art. 2625 cod. civ., nonché del reato di cui all'art. 29 del Decreto Legislativo n. 39/2010 (concernente la fattispecie di impedimento od ostacolo alle attività di revisione legale) che – nonostante quanto affermato nel precedente paragrafo 7.3.1 – è comunque tenuto in considerazione ai fini del presente protocollo.

Limitatamente alla gestione dei rapporti con la Società di Revisione, sussiste altresì il rischio della commissione del reato di "corruzione tra privati", introdotto dalla Legge n. 190/2012 tra i reati societari e descritto nel Capitolo 7.3.

Si rileva che il Fondo ha deciso a suo tempo di affidare la revisione contabile del proprio Bilancio, su base volontaria, ad una società di revisione e, a decorrere dal mandato 2016, ha altresì deciso di esternalizzare le funzioni di controllo contabile già attribuite al Collegio dei Sindaci ad una società di revisione legale dei conti.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate sia presso società del Gruppo Intesa Sanpaolo sia presso *Outsourcer* esterni, sulla scorta delle relative convenzioni/contratti con gli stessi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte del Fondo, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti in oggetto.

### **Descrizione del Processo**

Nell'ambito dell'attività di verifica propria del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione, la gestione dei rapporti con tali soggetti si articola nelle seguenti attività:

- comunicazione delle informazioni periodiche previste;
- comunicazione di informazioni e di dati relativi al Fondo e messa a disposizione della documentazione, sulla base delle richieste ricevute.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio del processo si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare, i rapporti con il Collegio dei Sindaci e la Società di Revisione sono intrattenuti dal Direttore del Fondo e/o dai soggetti dal medesimo appositamente incaricati.
- Partecipazione regolare e continua del Collegio dei Sindaci alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a garanzia della effettiva conoscenza, da parte dell'Organo di Controllo, delle scelte operate dal Fondo.
- Tempestiva e completa evasione, da parte dei soggetti di volta in volta interessati, delle richieste di documentazione specifica avanzate dal Collegio dei Sindaci nell'espletamento della propria attività di vigilanza e controllo.
- Tempestiva e completa evasione, a cura dei soggetti competenti, delle richieste di documentazione specifica avanzate dalla Società di Revisione nell'espletamento delle proprie attività di verifica e controllo e valutazione dei processi amministrativo-contabili: ciascun soggetto ha la responsabilità di raccogliere e predisporre le informazioni richieste e provvedere alla consegna delle stesse, sulla base degli obblighi contrattuali presenti nel contratto di incarico di revisione.
- Tempestiva e completa messa a disposizione della Società di Revisione, da parte dei soggetti di volta in volta interessati, della documentazione disponibile relativa alle attività di controllo ed ai processi operativi seguiti, sui quali i revisori effettuano le proprie attività di verifica.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del Collegio dei Sindaci;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, i soggetti di volta in volta interessati sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione prodotta tramite estrazioni informatiche, inerente l'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci e la Società di Revisione.

### **Principi di comportamento**

I soggetti, coinvolti nella gestione dei rapporti con il Collegio dei Sindaci e la Società di Revisione, sono tenuti alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti nel presente protocollo, in conformità alle disposizioni di legge esistenti in materia nonché alle eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche inerenti il Bilancio al Collegio dei Sindaci ed alla Società di Revisione, e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dagli stessi;
- i membri degli Organi Statutari ed i soggetti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Collegio dei Sindaci o da qualunque dei suoi membri nonché della Società di Revisione pongono in essere comportamenti improntati

alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;

- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- ciascun soggetto di volta in volta interessato è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata ai membri del Collegio dei Sindaci ed ai Revisori, nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio dei Sindaci e la Società di Revisione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro non dovute a membri del Collegio dei Sindaci ovvero ad esponenti apicali od a persone a questi subordinate appartenenti alla Società di Revisione con la finalità di promuovere o favorire interessi del Fondo.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

### **7.3.2.2. Gestione dell'informativa periodica**

#### **Premessa**

Il presente protocollo si applica a tutti i soggetti coinvolti nella predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, il processo di predisposizione dei documenti in oggetto potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione del reato di "false comunicazioni sociali", così come disciplinato agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile.

Limitatamente alla gestione dei rapporti con l'*Outsourcer* esterno, nell'ambito del presidio della redazione del bilancio del Fondo, sussiste altresì il rischio della commissione del reato di "corruzione tra privati", introdotto dalla Legge n. 190/2012 tra i reati societari e descritto nel Capitolo 7.3.

Si evidenzia che le regole e i controlli di completezza e di veridicità previsti nel presente protocollo sono predisposti anche al fine di una più ampia azione preventiva dei reati che potrebbero conseguire a una scorretta gestione delle risorse finanziarie, quali i reati di "corruzione", nelle loro varie tipologie, di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e di "corruzione tra privati".

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano richiamati in una specifica clausola contenuta nel contratto che disciplina il rapporto tra il Fondo e la società esterna a cui sono affidate le attività di gestione amministrativa e contabile.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione di dette attività.

#### **Descrizione del Processo**

Nell'ambito dei processi sensibili ai fini dell'informativa finanziaria, particolare rilievo assumono le attività funzionali alla produzione del bilancio d'esercizio e delle situazioni contabili, alla determinazione degli oneri fiscali e allo svolgimento degli adempimenti relativi alle imposte dirette ed indirette. Tali attività attengono ai seguenti processi operativi:

- Gestione della contabilità e delle segnalazioni di vigilanza;
- Gestione del bilancio;
- Gestione degli adempimenti fiscali.

Si rileva che il bilancio del Fondo è predisposto sulla base della normativa emanata in materia dalla COVIP che, pur non essendo cogente per i fondi preesistenti, quale il Fondo, definisce una precisa struttura contabile e prevede una valutazione degli investimenti a valori correnti di mercato. La scelta di adottare tali criteri consente di realizzare un bilancio caratterizzato da elevati livelli di trasparenza.

Le modalità operative di base per la gestione del processo, con esclusivo riferimento alle attività di spettanza del Fondo, sono disciplinate nella normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura dei soggetti competenti, che costituisce parte integrante del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

I documenti che contengono comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo sono redatti dal Service in base a specifiche procedure e prassi in essere che:

- identificano con chiarezza e completezza le funzioni interessate, nonché i dati e le notizie che queste devono fornire;
- identificano i criteri per le rilevazioni contabili delle singole operazioni e per la valutazione delle singole poste;
- determinano le scadenze, i temi oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale richiesta di rilascio di apposite attestazioni;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni ai soggetti responsabili della raccolta attraverso un sistema che consente la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
  - il Bilancio è approvato dall'Assemblea dei Delegati del Fondo;
  - tutti i soggetti di volta in volta interessati del Fondo, della Banca e del Service sono responsabili dei processi che contribuiscono alla produzione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad essi demandate e degli eventuali commenti in bilancio di propria competenza;
  - la decisione in merito al passaggio a perdite è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione;
  - il Service definisce al proprio interno diversi profili di utenza per l'accesso alle procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite.
- Segregazione delle funzioni:
  - il processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo prevede il coinvolgimento di distinti soggetti, operanti nelle diverse fasi del processo.
- Attività di controllo:
  - La predisposizione dei documenti contenenti comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo è soggetta a puntuali controlli di completezza e veridicità sia di sistema, sia manuali.

#### Principali controlli svolti dal Service esterno:

- verifiche, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne la quadratura con i rispettivi partitari;
- verifica, con periodicità prestabilita, di tutti i saldi dei conti lavorazione, transitori e similari, per assicurare che i soggetti interessati che hanno alimentato la contabilità eseguano le necessarie scritture nei conti appropriati;
- esistenza di controlli *Maker* e *Checker* attraverso i quali la persona che esegue l'operazione è differente da quella che la autorizza, previo controllo di adeguatezza;
- produzione, per tutte le operazioni registrate in contabilità, di prima nota contabile, debitamente validata, e della relativa documentazione giustificativa.

#### Principali controlli posti in essere dal Fondo:

- analisi degli scostamenti, attraverso il confronto tra i dati contabili esposti nel periodo corrente e quelli relativi a periodi precedenti;
- controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti e aggiornamento del piano dei conti;
- quadratura della versione definitiva del bilancio con i dati contabili.

Inoltre:

- i soggetti competenti, di concerto con la Società di Revisione, provvedono ad effettuare controlli sui dati aggregati predisposti dal Service amministrativo esterno;
  - la Revisione Interna svolge periodicamente controlli a campione sulle attività del Service;
  - il Bilancio finale prodotto dal Service è verificato dai soggetti competenti, nonché dal Collegio dei Sindaci e dalla Società di Revisione.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
    - il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo, è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico, sia tramite supporto cartaceo;
    - tutte le scritture di rettifica, connesse all'attività di chiusura di bilancio, effettuate dai soggetti deputati alla gestione del Bilancio, sono supportate da adeguata documentazione da cui sia possibile desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;
    - tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene archiviata dai soggetti coinvolti nel processo;
    - tutta la documentazione di supporto alla stesura è archiviata dai soggetti deputati alla gestione del Bilancio e/o dai soggetti coinvolti nel processo di redazione delle *Disclosures*.

### **Principi di comportamento**

I soggetti, coinvolti nelle attività di tenuta della contabilità e della successiva predisposizione delle comunicazioni in merito alla situazione economico e patrimoniale del Fondo (bilancio di esercizio, ecc.), sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i contenuti dei contratti che disciplinano le attività in questione, disposizioni tutte improntate a principi di trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili al fine di produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie veritiere e tempestive anche ai sensi ed ai fini di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile. In particolare, i soggetti devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei relativi contratti, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, al fine di fornire agli Iscritti ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare a comportamenti che possano rientrare in fattispecie di reato di cui al Decreto, e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni e accordare vantaggi di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – ad esponenti apicali od a persone a loro subordinate appartenenti a società private, con la finalità di promuovere o favorire interessi del Fondo.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere ogni adempimento necessario a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel protocollo.

## 7.4 Area sensibile concernente i reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato

### 7.4.1 Fattispecie di reato

#### Premessa

La Legge n. 62/2005 ha introdotto, agli articoli 184 e 185 del T.U.F. (Decreto Legislativo n. 58/1998), i reati di "abuso di informazioni privilegiate" e di "manipolazione di mercato", oltre a due corrispondenti fattispecie di illecito amministrativo, disciplinate agli articoli 187-bis e 187-ter del T.U.F. medesimo.

La responsabilità amministrativa dell'Ente a fronte delle fattispecie penali di cui agli articoli 184 e 185 del T.U.F. è sancita dall'art. 25-sexies del Decreto Legislativo n. 231/2001. Si rammenta altresì che, tra i reati societari che possono dar luogo alla responsabilità degli Enti, vi è anche il reato di agiotaggio riconducibile, al tempo stesso, alla materia degli abusi di mercato in senso lato riferiti, in particolare, agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Per quanto concerne invece, gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 187-bis e 187-ter, la responsabilità dell'Ente discende dalla previsione contenuta nell'art. 187-quinquies del T.U.F., il quale rimanda ai medesimi principi, condizioni ed esenzioni del Decreto Legislativo n. 231/2001, ponendo però sempre a carico dell'Ente, a propria discolta, la prova secondo cui l'autore dell'illecito ha agito esclusivamente nell'interesse proprio o di un terzo.

Le predette norme mirano a garantire l'integrità, la trasparenza, la correttezza e l'efficienza dei mercati finanziari in ottemperanza al principio per cui tutti gli investitori devono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo dell'accesso all'informazione, della conoscenza del meccanismo di fissazione del prezzo e della conoscenza delle origini delle informazioni pubbliche.

Va precisato che, ai sensi dell'art. 182 del T.U.F., le condotte sanzionate sono punite secondo la legge italiana anche se commesse all'estero qualora riguardino strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano od in un sistema multilaterale di negoziazione italiano per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente. Nel caso in cui i fatti siano commessi in Italia, le medesime condotte sono sanzionate se riferite a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea oppure a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

Si fornisce qui di seguito una descrizione delle fattispecie sopra indicate.

#### **Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del T.U.F.)**

La fattispecie penale si realizza quando un soggetto acquista, vende o compie altre operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate di cui sia venuto in possesso in ragione (i) della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente ovvero (ii) della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero (iii) dell'esercizio di un'attività lavorativa, professionale ovvero di una funzione o di un ufficio. Può, inoltre, essere commesso da chi sia entrato in possesso di informazioni privilegiate in conseguenza della preparazione o commissione di un reato (ad esempio, intrusione in un sistema informatico ed estrazione di informazioni privilegiate).

La fattispecie si realizza altresì quando detti soggetti comunicano le informazioni privilegiate al di fuori dell'esercizio del proprio lavoro o professione ed anche quando raccomandano od inducono altri soggetti, sulla scorta delle informazioni privilegiate di cui sono in possesso, a compiere talune delle operazioni sopra descritte.

Per informazione privilegiata, ai sensi dell'art. 181, comma 1 del T.U.F. si intende quella "di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari".

### **Manipolazione del mercato (art. 185 del T.U.F.)**

La fattispecie penale si realizza quando qualcuno diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari negoziati o per i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati.

### **Sanzioni amministrative: abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 187 bis e art. 187 ter del T.U.F.)**

Come sopra illustrato, sono state introdotte specifiche sanzioni amministrative che sanzionano le medesime condotte materiali che formano oggetto delle fattispecie penali (articoli 184 e 185 del T.U.F.); tuttavia, mentre per l'illecito penale è necessario il dolo, per l'illecito amministrativo è sufficiente la colpa.

Va comunque precisato che la condotta che integra l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato ha una estensione più ampia rispetto alla fattispecie penale col medesimo nome, posto che viene punita non solo la diffusione di notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari od il compimento di operazioni simulate o artificiose, ma anche la diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti, che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti, ovvero il compimento di operazioni fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda od al prezzo di strumenti finanziari.

#### **7.4.2 Attività sensibili**

L'attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati e gli illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato è la seguente:

- Gestione finanziaria delle risorse patrimoniali del Fondo.

Si riporta di seguito il protocollo che detta i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a detta attività e che si completa con la normativa interna di dettaglio che regola l'attività medesima.

##### **7.4.2.1. Gestione finanziaria delle risorse patrimoniali del Fondo**

#### **Premessa**

Il presente protocollo si applica ai soggetti coinvolti nella gestione finanziaria delle risorse patrimoniali del Fondo.

Il processo di gestione finanziaria delle risorse patrimoniali presenta potenzialmente occasioni per la commissione del reato di abuso di informazioni privilegiate ovvero della connessa fattispecie di illecito amministrativo, rispettivamente previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, art. 184, e capo III, art. 187 bis, del Testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, laddove i soggetti che partecipano al processo di gestione finanziaria delle risorse patrimoniali (ivi inclusi i componenti degli Organi Statutari del Fondo) diffondano eventuali informazioni di natura privilegiata acquisite in relazione ad altri incarichi/funzioni assunte all'interno di Società emittenti strumenti finanziari quotati, o ancora della fattispecie, penale e amministrativa, della cosiddetta "manipolazione informativa", che può consistere nella diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti.

Il medesimo processo presenta inoltre potenzialmente occasioni per la commissione altresì del reato di agiotaggio e manipolazione del mercato ovvero della connessa fattispecie di illecito amministrativo previsti rispettivamente dagli articoli 185 e 187 ter del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed, in particolare, della c.d. "manipolazione operativa".

Obiettivo delle regole sancite dal presente documento, in ottemperanza ai dettami della normativa vigente, è quello di garantire che nell'esecuzione delle operazioni di negoziazione e regolamento sul mercato non siano poste in essere operazioni simulate od altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Si evidenzia che la gestione finanziaria delle risorse patrimoniali del Fondo è affidata attraverso la sottoscrizione diretta di specifici mandati, a primarie società di *Asset Management* (gestori), le cui commissioni di gestione sono a carico del Fondo stesso. Gli attivi del patrimonio del Fondo sono

custoditi presso il Depositario e sue subdepositarie e la gestione amministrativa/contabile è esternalizzata presso un Service Amministrativo.

Il Fondo ha affidato, tramite specifico mandato, a Consulenti esterne il servizio di monitoraggio, in via continuativa, dell'attività dei gestori e di consulenza sull'*Asset Allocation* tattica.

Si rileva, inoltre, come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività affidate ai soggetti ed alle società esterne (ad esempio, gestori finanziari, il Depositario, Service amministrativo) coinvolti nel processo in questione, sulla scorta dei relativi contratti/mandati con gli stessi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte dei soggetti coinvolti, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella esecuzione delle attività in oggetto.

### **Descrizione del processo**

Il processo di gestione finanziaria delle risorse patrimoniali del Fondo ricomprende principalmente le seguenti attività:

- definizione delle linee di politica degli investimenti;
- elaborazione dell'*Asset Allocation* strategica e tattica sulla base di analisi e proposte sottoposte all'approvazione dei competenti Organi;
- esecuzione di operazioni di negoziazione per la gestione delle risorse patrimoniali del Fondo;
- svolgimento di adempimenti di carattere amministrativo/normativo connessi all'esecuzione delle operazioni di negoziazione.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti e, in particolare:
  - approvazione da parte degli Organi competenti in base al sistema di poteri e deleghe:
    - delle linee di politica degli investimenti;
    - dell'*Asset Allocation* strategica e tattica;
    - dei soggetti gestori ai quali sono affidate le risorse patrimoniali del Fondo;
  - i soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione adotta le istruzioni della COVIP;
  - l'attivo netto destinato alle prestazioni è investito sui mercati mobiliari ed immobiliari sulla base dell'*Asset Allocation* strategica;
  - l'*Asset Allocation* strategica è deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
- Segregazione dei compiti attraverso una corretta allocazione delle responsabilità e separatezza organizzativa (funzionale e logistica) tra:
  - i soggetti che hanno a disposizione le informazioni privilegiate e quelli che operano sui mercati sulla base di informazioni di pubblico dominio o che intraprendono attività di gestione di investimenti;
  - i soggetti deputati alla:
    - definizione delle linee di politica degli investimenti e dell'*Asset Allocation* strategica e tattica;
    - esecuzione delle operazioni di negoziazione.
- Attività di controllo sulla gestione finanziaria. In particolare:
  - i Consulenti esterni svolgono le seguenti attività:
    - monitoraggio, in via continuativa, dell'attività dei gestori: analisi dei risultati reddituali del Fondo e dei singoli comparti in cui esso è articolato, evidenziando il confronto con i *Benchmark* di riferimento;

- consulenza in merito all'*Asset Allocation* tattica: suggerimenti circa opportune operazioni di *Asset Allocation* tattica del portafoglio con l'obiettivo di cogliere le opportunità di breve periodo offerte dai mercati;
- i competenti soggetti del Fondo vigilano sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria dello stesso;
- per quanto riguarda i mandati di gestione del Fondo il Depositario secondo quanto previsto dalla legislazione italiana, effettua il controllo del rispetto dei limiti e delle linee di investimento di ciascun comparto in cui è articolato il Fondo, con riferimento anche al prospetto caratterizzante gli stessi il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
- Tracciabilità: i soggetti interessati archiviano, sia in formato cartaceo che elettronico (ove possibile), la documentazione di competenza prodotta, nonché la documentazione ricevuta (*Report*, analisi, ecc.) dai soggetti terzi.
- Principi generali:
  - le risorse del Fondo sono impiegate mirando alla salvaguardia della migliore redditività in un'ottica di prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti, fermo restando il rispetto di disposizioni di legge e/o di regolamento disciplinati tempo per tempo la materia;
  - nel compiere investimenti è fatto tassativo divieto di perseguire intenti speculativi o finalità difformi rispetto allo scopo istituzionale del Fondo.

### **Principi di comportamento**

I soggetti, coinvolti nella gestione finanziaria delle risorse del Fondo, sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge in materia, le modalità esposte nel presente protocollo, quanto previsto all'interno dei relativi contratti/mandati, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

I soggetti interessati sono tenuti a porre in essere tutti ogni adempimento necessario a garantire la efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel protocollo.

Con particolare riferimento ai servizi di gestione di portafoglio affidati ai singoli gestori, è vietato:

- porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che consentano, anche con il concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- compiere operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- utilizzare altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- è fatto obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni riguardanti Società terze e gli strumenti finanziari di queste ultime, nonché di utilizzare le informazioni o i documenti stessi esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare a comportamenti che possano rientrare in fattispecie di reato considerate di cui al Decreto, e più in particolare è fatto divieto di:

- compiere operazioni su strumenti finanziari di Società terze in relazione alle quali si posseggano informazioni privilegiate circa l'emittente od il titolo stesso conoscendo o potendo conoscere, in base ad ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle stesse. Tale divieto si applica a qualsiasi tipo di operazione in strumenti finanziari (ad esempio, azioni, obbligazioni, *Warrant*, *Covered Warrant*, opzioni, *Futures*);
- discutere informazioni privilegiate in luoghi pubblici od in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni.

È inoltre vietato porre in essere le condotte previste dal documento del CESR "*Level 3 – first set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive*" e riportate nella

Comunicazione CONSOB n. DME/5078692 del 29/11/2005, dal Regolamento Mercati n. 16191 del 29 ottobre 2007 (art. 43, commi 1 e 2 ed allegato 3) e dall'art. 1 della Direttiva 2003/6/CE (queste ultime riportate nell'Allegato 3, Sezione I, del Regolamento Mercati), che sono indici od esempi di operazioni sospette inerenti manipolazioni di mercato ed abuso di informazioni privilegiate.

Si rileva, tuttavia, che gli elementi e le circostanze indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 43 di cui sopra non sono da considerarsi esaustivi e non costituiscono di per sé necessariamente una manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187 ter, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/98.

## **7.5 Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro**

### **7.5.1 Fattispecie di reato**

#### **Premessa**

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inserito nel Decreto Legislativo n. 231/2001 l'art. 25-septies che aggiunge all'elenco degli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Successivamente, il Decreto Legislativo n. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia. Per quanto concerne la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 30 ha modificato l'art. 25-septies del Decreto Legislativo n. 231/2001 lasciando nella sostanza immutata l'individuazione delle fattispecie penali che costituiscono reati presupposto; l'art. 30 inoltre ha esplicitato le caratteristiche che deve presentare il Modello al fine della prevenzione dei reati in esame.

Finalità delle citate disposizioni è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione alla recrudescenza del fenomeno degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti lavorativi.

Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione dei reati sopra menzionati.

#### **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

#### **Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)**

Le condotte punite dalle due fattispecie consistono nel cagionare per colpa, rispettivamente, la morte oppure una lesione dalla quale deriva una malattia, nel corpo o nella mente, grave o gravissima.

Per lesioni gravi si intendono la malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio del viso.

Ai sensi del predetto art. 25-septies del Decreto, entrambe le condotte devono essere caratterizzate dalla violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In proposito molte disposizioni sono ora in gran parte confluite nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito dell'abrogazione da parte del medesimo Testo Unico di varie leggi speciali previgenti, tra le quali, fondamentalmente: il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in tema di prevenzione degli infortuni; il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, che disciplinava l'igiene del lavoro; il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che conteneva norme generali sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in tema di sicurezza dei cantieri.

A completamento del corpo normativo di specifiche misure di prevenzione, si pone l'art. 2087 cod. civ., in forza del quale il datore di lavoro deve adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Si rileva infine che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al datore di lavoro anche se la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia caratteri di anormalità ed eccezionalità.

### **7.5.2 Attività aziendali sensibili**

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che tocca ogni ambito di attività.

Come già specificato in precedenza, si evidenzia che il Fondo ha implementato un sistema di prevenzione e protezione dei rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sulla base dei seguenti presupposti:

- il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'11 gennaio 2016, ha nominato il Direttore del Fondo *pro tempore* quale Datore di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008;
- in base a previsioni statutarie, Intesa Sanpaolo S.p.A. od altra società del Gruppo fornisce gratuitamente al Fondo il personale necessario al suo funzionamento;
- Intesa Sanpaolo S.p.A. od altra società del Gruppo fornisce gratuitamente al Fondo i locali (immobili o loro porzioni dotati di tutti gli impianti, arredi, corredi, attrezzature e pertinenze idonei all'uso, nonché tutti i servizi necessari alla normale conduzione degli stessi) per lo svolgimento della propria attività;
- è in essere tra il Fondo e Intesa Sanpaolo S.p.A. un contratto di servizio per la prestazione di servizi, nel cui ambito sono previsti anche specifici accordi ("*Service Agreement*") ai fini del rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008).

Si riporta di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale protocollo si completa con la normativa aziendale di dettaglio vigente in argomento, nonché – stante quanto suesposto – con le misure di prevenzione implementate dalla Banca a presidio dei rischi oggetto del presente protocollo. Detto protocollo si applica anche a presidio delle attività svolte, sulla base del citato contratto di servizio, da Intesa Sanpaolo S.p.A. ovvero da Società terze dalla stessa incaricate.

### **7.5.2.1 Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

#### **Premessa**

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 (di seguito, per brevità, Testo Unico).

Si rammenta anzitutto che, ai sensi del Testo Unico, compete al Datore di lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e compete al Committente e/o ai suoi delegati la responsabilità e la gestione dei cantieri temporanei o mobili disciplinati dal Titolo IV del Testo Unico, nonché compete ad entrambi, per gli ambiti di rispettiva pertinenza, il rispetto degli obblighi relativi all'affidamento di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione previsti dall'art. 26 del medesimo Testo Unico.

In ottemperanza a quanto disposto dalla predetta normativa il Fondo, con il supporto della Banca, ha in essere nelle sue sedi operative il "Documento di Valutazione dei Rischi".

Il Documento di Valutazione dei Rischi individua, entro l'organizzazione aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della propria politica di prevenzione nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti. Nel medesimo sono esplicitati i processi operativi ed i documenti societari atti a garantire l'adempimento di quanto previsto dall'art. 30 – Modelli di organizzazione e di gestione – del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Il Fondo, anche avvalendosi di quanto previsto in materia dal Contratto di Servizio stipulato con la Banca, si è dotato, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione ed al tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Le Strutture incaricate della gestione della documentazione inerente la materia, quali autorizzazioni, certificazioni e nullaosta rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel protocollo "Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione".

La tematica riguardante la salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Le linee d'azione generali del Fondo devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un "sistema di prevenzione e protezione". Tutte le unità organizzative del Fondo devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di ogni modifica degli assetti esistenti, compresi ristrutturazioni/allestimenti di siti operativi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte del Fondo, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

### **Descrizione del processo**

Il processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede le seguenti fasi:

- identificazione dei pericoli e loro classificazione (pericoli per la sicurezza e pericoli per la salute dei lavoratori);
- valutazione dei rischi;
- individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;
- definizione di un piano di intervento con l'identificazione delle strutture aziendali competenti all'attuazione di detti interventi;
- realizzazione degli interventi pianificati nell'ambito di un programma;
- verifica sull'attuazione e controllo sull'efficacia delle misure adottate.

Con specifico riferimento alla gestione dei cantieri (articoli 88 e seguenti del Testo Unico), che è nella responsabilità del "Committente", il processo prevede le seguenti fasi:

- verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese in appalto/subappalto e dei lavoratori autonomi;
- designazione del Responsabile dei lavori e, ove necessario, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previa verifica dei requisiti professionali dei soggetti incaricati, e formalizzazione per iscritto dei relativi incarichi;
- pianificazione delle fasi di lavorazione e loro valutazione con particolare riferimento alle interazioni delle attività interferenti anche al contorno del cantiere ed alla eventuale compresenza di attività del Fondo e predisposizioni dei piani di sicurezza e coordinamento ovvero, ove non previsti dalla norma dei documenti di valutazione dei rischi interferenziali, anche per il tramite di professionisti incaricati;
- redazione delle lettere di richiesta di offerta con informativa alla controparte di quanto predisposto in tema di sicurezza (piani di sicurezza e coordinamento/documenti di valutazione dei rischi interferenziali);
- predisposizione dell'offerta da parte dell'offerente con indicazione dei costi destinati alla sicurezza, inerenti alle misure per gestire le interferenze, in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio/fornitura offerti, nonché contenente dichiarazione di presa visione dei rischi, presenti nei luoghi ove si svolge l'attività, e delle relative misure per la loro eliminazione/riduzione;
- esecuzione degli adempimenti tecnico-amministrativi, notifiche e comunicazioni alla pubblica amministrazione, anche per il tramite dei professionisti incaricati;
- aggiudicazione del servizio e stipula del contratto, con l'indicazione dei costi per la sicurezza ed allegazione del piano di sicurezza e coordinamento/documento di valutazione dei rischi interferenziali;
- coordinamento nell'esecuzione delle attività fra le imprese/lavoratori autonomi e controlli sul rispetto delle misure nel cantiere, anche per il tramite dei professionisti incaricati.

Nei cantieri temporanei o mobili allestiti in locali ove sono presenti collaboratori del Fondo, i rischi derivanti da interferenze tra le due attività sono gestiti dal Committente, anche per il tramite di professionisti all'uopo incaricati, individuando le specifiche misure di prevenzione, protezione ed emergenza a tutela della salute e sicurezza dei collaboratori, dei clienti e delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi. Tali misure sono indicate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o, ove non previsto, nel Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (in relazione al rispettivo campo di applicazione) elaborato a cura dei soggetti individuati dal Committente, che può avvalersi anche del supporto del sistema di prevenzione e protezione del Fondo.

Con specifico riferimento alla gestione dei contratti di appalto, contratti d'opera, contratti di somministrazione rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 26 del Testo Unico, il processo prevede le seguenti fasi:

- verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese in appalto/subappalto e dei lavoratori autonomi;
- informativa alla controparte circa i rischi specifici presenti nei luoghi in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività oggetto del contratto, nonché ove previsto dalla normativa, predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), da inviare all'offerente ai fini della formulazione dell'offerta e parte integrante del contratto, contenente le misure idonee per eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del contratto e contestuale redazione della lettera di richiesta d'offerta ove prevista;
- predisposizione dell'offerta da parte dell'offerente con indicazione dei costi destinati alla sicurezza, inerenti alle misure per gestire le interferenze, in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio/fornitura offerti, nonché contenente dichiarazione di presa di visione dei rischi, presenti nei luoghi ove si svolge l'attività, e delle relative misure per la loro eliminazione/riduzione;
- aggiudicazione del servizio e stipula del contratto, con l'indicazione dei costi per la sicurezza e allegazione del DUVRI;
- esecuzione del servizio/fornitura da parte dell'aggiudicatario e cooperazione e coordinamento con le imprese/lavoratori autonomi, per gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche mediante reciproca informazione al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva ed i rischi insiti nell'eventuale compresenza di Personale, collaboratori e clienti del Fondo;
- controllo sul rispetto degli adempimenti contrattuali nell'esecuzione delle attività.

Le modalità operative per la gestione del processo e l'individuazione delle strutture/figure che hanno le responsabilità delle diverse fasi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna e dal Contratto di Servizio con la Banca, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
  - il sistema di gestione prevede la definizione di specifiche responsabilità al fine di consentire la piena attuazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro con un approccio sistematico e pianificato;
  - tutti i soggetti che intervengono nelle fasi del processo sopra descritto devono essere individuati e autorizzati con espressa previsione della normativa interna o tramite delega interna, da conferirsi e conservarsi a cura del Committente ovvero a cura dei soggetti da costoro facoltizzati.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti/figure coinvolte nel processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare sono designati soggetti/figure diversi, sia interni sia esterni al Fondo, ai quali sono attribuite differenti e specifiche mansioni ai fini della gestione/prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro.
- Attività di controllo:
  - i soggetti competenti devono attivare un piano di controllo sistematico al fine di verificare periodicamente la corretta applicazione/gestione, nonché l'efficacia delle procedure adottate e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro;
  - i soggetti competenti devono controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi. Tali soggetti sono individuati, sulla base del Contratto di Servizio sopra richiamato, nelle strutture della Banca ovvero di Società terze dalla stessa incaricate, deputate alla gestione e realizzazione di interventi immobiliari, di progettazione e gestione dei processi lavorativi, della sicurezza fisica, dei sistemi informativi, di gestione e manutenzione;
  - tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio

- Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
- figure specialistiche di alta professionalità e con i titoli ed i requisiti previsti dalle norme specifiche preventivamente valutate, contribuiscono alla valutazione ed alla elaborazione di misure di tutela nel caso di rischi specifici (ad esempio, amianto, radon, elevato rischio di incendio), nonché nei cantieri temporanei e mobili (Responsabili dei lavori, Coordinatori per la Sicurezza, Progettisti, Direttori dei lavori, ecc.);
  - i competenti soggetti individuati dal Committente provvedono alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare;
  - i competenti soggetti individuati dal Committente verificano l'idoneità tecnico-professionale dei Responsabili dei Lavori e dei Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, avute presenti anche le specifiche caratteristiche dei lavori oggetto di contratti di appalto;
  - qualora la documentazione prevista dal Testo Unico sia tenuta su supporto informatico, i competenti soggetti verificano che le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione assicurino quanto previsto dall'art. 53 del Testo Unico;
  - il Committente vigila ai sensi del comma 3 bis dell'art. 18 del Testo Unico in ordine all'adempimento degli obblighi in materia che la legge attribuisce a preposti, lavoratori, medici competenti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori attraverso il piano di controllo sistematico sopra indicato;
  - con riferimento ai cantieri temporanei o mobili, il Committente verifica il corretto conferimento degli incarichi e l'adempimento degli obblighi posti a carico del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominati; a tal fine acquisisce dagli stessi apposite relazioni periodiche che diano conto dell'attività svolta, delle eventuali criticità emerse e delle misure adottate per la loro soluzione.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
    - l'impiego di sistemi per la gestione informatica dei dati e della documentazione prescritta dal Testo Unico deve avvenire nel rispetto dell'art. 53 del medesimo;
    - ogni soggetto interessato, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, deve dotarsi di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività, ed è responsabile dell'archiviazione e della conservazione dei contratti, nonché di tutta la documentazione prodotta, anche in via telematica o elettronica, inerente l'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della relativa attività di controllo;
    - ogni soggetto interessato è responsabile altresì dell'acquisizione, della conservazione e dell'archiviazione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge, nonché della documentazione comprovante i requisiti tecnico-professionali delle imprese appaltatrici, dei lavoratori autonomi e dei soggetti destinatari di deleghe in materia di sicurezza (ad esempio, Responsabile dei Lavori, Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione).

### **Principi di comportamento**

I soggetti coinvolti nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come pure tutto il Personale, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare, sono tenuti, nei rispettivi ambiti, a:

- assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i contratti con tali soggetti devono contenere apposite

dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;

- astenersi dall'affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità qualificata e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (ad esempio, Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell'ambito dei contratti di appalto, d'opera o di fornitura, ad informare le controparti sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate ad operare e ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi, evidenziando nei contratti per i quali sia prescritto i costi per la sicurezza;
- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei confronti di tutto il Personale;
- assicurarsi che, nell'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati, le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione garantiscano quanto previsto dall'art. 53 del Testo Unico.

Parimenti, tutto il Personale è tenuto a:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle Autorità competenti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente ai soggetti/figure competenti, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti (anche omissivi) che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Il Direttore Generale è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

## 7.6 Area sensibile concernente i reati informatici ed i reati in materia di violazione del diritto d'autore

### 7.6.1 Fattispecie di reato

#### Premessa

La legge 18 marzo 2008, n. 48, ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa, siglata a Budapest il 23 novembre 2001, avente quale obiettivo la promozione della cooperazione internazionale tra gli Stati firmatari al fine di contrastare il proliferare di reati a danno della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità di sistemi, reti e dati informatici, specie in considerazione della natura di tali illeciti, che spesso, nelle modalità della loro realizzazione, coinvolgono Paesi diversi.

La riforma della disciplina della criminalità informatica è stata realizzata sia introducendo nel codice penale nuove fattispecie di reato, sia riformulando alcune norme incriminatrici già esistenti. L'art. 7 della legge ha inoltre aggiunto al Decreto Legislativo n. 231/2001 l'art. 24-bis, che elenca la serie dei reati informatici che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli enti.

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale, essenzialmente al fine di agevolare e regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e di sequestro dei dati informatici, imponendo all'Autorità procedente di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali ed ad impedirne l'alterazione. È stata altresì disposta l'integrazione dell'art. 132 del Codice della Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003) che consente ora alle competenti Autorità di ordinare ai fornitori ed agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi i dati relativi al traffico telematico.

Non sono invece state recepite nell'ordinamento italiano le definizioni di "sistema informatico" e di "dato informatico" contenute nella Convenzione di Budapest; tali definizioni, che si riportano qui di seguito, potranno essere prese come riferimento dalla giurisprudenza in materia:

- "sistema informatico": apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica dei dati;
- "dato informatico": qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

Si illustrano qui di seguito i reati presupposto elencati dall'art. 24 bis del Decreto ritenuti rilevanti per il Fondo.

#### **Accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico (art. 615 ter c.p.)**

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo. Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: distruzione o danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema od interruzione totale o parziale del suo funzionamento; o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

Nel contesto operativo del Fondo il reato può essere commesso anche da un soggetto che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati del Fondo (o anche di terzi concesse in licenza al Fondo), mediante l'utilizzo delle credenziali di altri soggetti abilitati.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)****Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)**

La condotta punita dall'art. 617 quater c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di *Software* (c.d. *Spyware*). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "*Denial of service*") può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nell'ambito operativo del Fondo l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere causati, ad esempio, dall'installazione non autorizzata di un *Software* da parte di un dipendente distaccato presso il Fondo.

L'art. 617 quinquies punisce il solo fatto della installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)****Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

L'art. 635 bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero rientrare anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

L'art. 635 ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 ter c.p.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-bis c.p.)**

L'art. 635-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

L'art. 635-ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto

del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da Enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p..

### **Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)**

#### **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)**

L'art. 615 quater punisce chiunque al fine di procurare a sé od ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

L'art. 615 quinquies punisce chiunque si procura, produce, riproduce importa, diffonde, comunica consegna o mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema od i dati ed i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Tali fattispecie perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, *Spyware*) o dispositivi potenzialmente dannosi, indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, *Mail*, ecc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

### **Falsità nei documenti informatici (art. 491 bis c.p.)**

L'art. 491 bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Il concetto di documento informatico è, nell'attuale legislazione, svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nell'attribuibilità allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (cfr. art. 1, lettera p) del Decreto Legislativo n. 82/2005), il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", ma:

- se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, comma 1 bis);
- anche quando sia firmato con una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico);
- il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile (al pari della scrittura privata), fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione.

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione.

Non sembrano poter trovare applicazione, con riferimento ai documenti informatici, le norme che puniscono le falsità in fogli firmati in bianco (articoli 486, 487, 488 c.p.).

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi, pur non essendo concorso nella commissione della falsità, fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Tra i reati richiamati dall'art. 491 bis, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Più in generale, può osservarsi che molte fattispecie di reati informatici potrebbero non presentare, in concreto, il requisito della commissione nell'interesse o a vantaggio del Fondo, indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa. Per altro verso si ricorda che, qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001, la responsabilità del Fondo potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell'art. 8 del Decreto, anche quando l'autore del reato non sia identificabile (dovrebbe quanto meno essere provata la provenienza della condotta da un soggetto apicale o da un dipendente, anche se non identificato), evenienza tutt'altro che improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione della complessità dei mezzi impiegati e dell'evanescenza del cyberspazio, che rendono assai difficile anche l'individuazione del luogo ove il reato stesso possa ritenersi consumato.

Va infine ricordato che anche l'art. 640 ter c.p., che punisce il delitto di frode informatica perpetrata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, costituisce reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti; al riguardo si rimanda al Capitolo 7.2.1.

Mediante l'accesso alle reti informatiche potrebbero, inoltre, essere integrate le condotte illecite aventi ad oggetto le opere dell'ingegno protette<sup>1</sup>, ossia i reati previsti dall'art. 25-novies del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Si riportano di seguito le descrizioni delle fattispecie delittuose previste dall'art. 25-novies del Decreto ritenute rilevanti per il Fondo.

### **Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1, lett. a bis, della Legge n. 633/1941)**

#### **Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, della Legge n. 633/1941)**

Commette il primo delitto in esame chiunque, senza averne il diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere. In alcuni particolari casi – per finalità culturali o di libera espressione ed informazione e con determinate limitazioni – è consentita la comunicazione al pubblico di opere altrui<sup>2</sup>.

Il secondo delitto in oggetto consiste nell'abusivo utilizzo dell'opera dell'ingegno altrui (mediante riproduzione, trascrizione, diffusione in qualsiasi forma, commercializzazione, immissione in reti telematiche, rappresentazione o esecuzione in pubblico, elaborazioni creative, quali le traduzioni, i compendi, ecc.) aggravato dalla lesione dei diritti morali dell'autore. Alla condotta, di per sé già abusiva, deve cioè aggiungersi anche la violazione del divieto di pubblicazione imposto dall'autore

<sup>1</sup> La Legge 23 luglio 2009 n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia - in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del *Made in Italy*, dei consumatori e della concorrenza, ha attratto nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate. In particolare, nel testo novellato del Decreto Legislativo n. 231/2001, oltre ai reati di cui agli articoli 25 bis e 25 bis.1, è stato introdotto l'art. 25 novies, che – al fine di contrastare ancor più severamente la pirateria delle opere dell'ingegno e i gravi danni economici arrecati agli autori e all'industria connessa – rimanda a reati contemplati dalla legge sul diritto d'autore (Legge n. 633/1941).

<sup>2</sup> Si veda, ad esempio, l'art. 65 della Legge n. 633/1941, secondo il quale gli articoli di attualità pubblicati nelle riviste e nei giornali possono essere utilizzati da terzi, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte, la data e l'autore.

o l'usurpazione della paternità dell'opera (c.d. plagio), ovvero la sua deformazione, mutilazione od altra modificazione che offenda l'onore o la reputazione dell'autore.

Entrambe le incriminazioni si applicano in via residuale, quando non risulti presente il dolo specifico del fine di trarre un profitto od un lucro, che deve invece caratterizzare le condotte, in parte identiche, più severamente sanzionate dagli articoli 171 bis e 171 ter.

### **Abusi concernenti il Software e le banche dati (art. 171 bis della Legge n. 633/1941)**

Il primo comma della norma, con riferimento ai programmi per elaboratore<sup>1</sup>, punisce le condotte di abusiva duplicazione, nonché di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale (quindi anche per uso limitato all'ambito della propria impresa), concessione in locazione, quando hanno per oggetto programmi contenuti in supporti privi del contrassegno della SIAE. Costituiscono inoltre reato l'approntamento, la detenzione o il traffico di qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione da utilizzi abusivi dei programmi.

Il secondo comma, con riferimento alla tutela dei diritti dell'autore di una banca di dati<sup>2</sup>, punisce la riproduzione – permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma – su supporti non contrassegnati dalla SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico non autorizzate dal titolare del diritto d'autore. Sono altresì sanzionate le condotte di estrazione e di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati, in violazione del divieto imposto dal costitutore<sup>3</sup> della medesima banca dati. Per estrazione deve intendersi il trasferimento di dati permanente o temporaneo su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma e per reimpiego qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico dei dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Tutte le predette condotte devono essere caratterizzate dal dolo specifico del fine di trarne profitto, vale a dire di conseguire un vantaggio, che può consistere anche solo in un risparmio di spesa.

### **Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171 ter della Legge n. 633/1941)**

La norma elenca una nutrita casistica di condotte illecite, se commesse per uso non personale e col fine di lucro, aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali. Sono, infatti, punite:

- le condotte di abusiva integrale o parziale duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento;
- le condotte, poste in essere da chi non ha partecipato all'abusiva duplicazione o riproduzione, di introduzione in Italia, detenzione per la vendita o distribuzione, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico o trasmissione televisiva o radiofonica, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive;
- le medesime condotte elencate al punto che precede (salvo l'introduzione in Italia ed il far ascoltare in pubblico) riferite a supporti di qualunque tipo, anche se non frutto di abusiva duplicazione o riproduzione, privi del prescritto contrassegno SIAE o con contrassegno falso.

Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la diffusione di servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i traffici di dispositivi che consentano l'accesso abusivo a detti servizi o di prodotti diretti ad eludere le misure tecnologiche di contrasto agli utilizzi abusivi delle opere

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 2, n. 8, della Legge n. 633/1941 sono tutelati i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Gli articoli 64 bis, 64 ter e 64 quater della citata legge disciplinano l'estensione dei diritti che competono all'autore del programma ed i casi di libera utilizzazione dello stesso, vale a dire le ipotesi in cui sono consentite riproduzioni od interventi sul programma anche senza specifica autorizzazione del titolare dei diritti.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 2, n. 9, della Legge n. 633/1941, le banche di dati consistono in raccolte di opere, dati od altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici od in altro modo. Resta ovviamente salva la distinta tutela riconosciuta ai diritti d'autore eventualmente esistenti sulle opere dell'ingegno inserite nella banca dati. Gli articoli 64 quinquies e 64 sexies della legge disciplinano l'estensione dei diritti dell'autore della banca di dati, nonché i casi di libera utilizzazione della stessa.

protette; la rimozione o l'alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o compresenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti ovvero l'importazione o la messa in circolazione di opere dalle quali siano state rimosse od alterate le predette informazioni.

#### **Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171 septies della Legge n. 633/1941)**

Commettono il reato i produttori od importatori di supporti contenenti *Software* destinati al commercio che omettono di comunicare alla SIAE i dati necessari all'identificazione dei supporti per i quali vogliono avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE<sup>1</sup>.

E' altresì punita la falsa attestazione di assolvimento degli obblighi di legge rilasciata alla SIAE per l'ottenimento dei contrassegni da apporre ai supporti contenenti *Software* od opere audiovisive.

#### **7.6.2 Attività sensibili**

Le attività del Fondo nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati informatici del Fondo stesso sono proprie di ogni area che utilizza le tecnologie dell'informazione.

Si rammenta che la Banca, direttamente o tramite società del Gruppo, mette gratuitamente a disposizione del Fondo le strutture e le architetture informatiche necessarie per il suo funzionamento. Ciò premesso, si evidenzia che la Banca ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni di Vigilanza ed al Codice della *privacy*, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione (IT), a tutela del patrimonio informativo.

---

<sup>1</sup> L'art. 181 bis, comma 3, della Legge n. 633/1941 dispone che, fermo restando il rispetto dei diritti tutelati dalla legge, possono essere privi del contrassegno SIAE i supporti contenenti *Software* da utilizzarsi esclusivamente tramite elaboratore elettronico, che non contengano opere audiovisive intere non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero riproduzioni di parti eccedenti il 50% di preesistenti opere audiovisive, che diano luogo a concorrenza nell'utilizzazione economica delle stesse.

## 7.7 Area sensibile concernente i reati ambientali

### 7.7.1 Fattispecie di reato

#### Premessa

L'art. 25-undecies del Decreto Legislativo n. 231/2001 individua gli illeciti dai quali, nella materia della tutela penale dell'ambiente, fondata su disposizioni di matrice comunitaria, discende la responsabilità amministrativa degli enti<sup>1</sup>.

Si tratta di reati descritti nel codice penale, nel Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente, di seguito, per brevità, C. A.) ed in varie leggi speciali, sia di natura delittuosa, puniti in presenza di dolo, sia di tipo contravvenzionale<sup>2</sup>, per i quali non è richiesta la condotta intenzionale, ma è sufficiente la sola colpa.

Si illustrano qui di seguito i reati presupposto elencati dall'art. 25-undecies del Decreto, ritenuti rilevanti per il Fondo.

#### **Violazioni della disciplina sulla gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, 1° periodo, del C.A.)**

Le condotte punite consistono nella raccolta, trasporto, recupero, smaltimento commercio o intermediazione di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali e comunicazioni alle competenti autorità, oppure in difformità delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni o impartite dalle autorità od in carenza dei requisiti prescritti.

Sono altresì punite le attività di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, di miscelazione di rifiuti pericolosi di diverso genere tra di loro o con rifiuti non pericolosi e di deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, per quantitativi superiori a 200 litri o equivalenti.

#### **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee (art. 257, commi 1 e 2, del C. A.)**

La norma punisce chi avendo cagionato l'inquinamento in oggetto non provvede alle dovute comunicazioni alle competenti autorità e alla bonifica del sito ai sensi dell'art. 242 del C.A.

#### **Falso in certificato di analisi rifiuti (art. 258, comma 4, 2° periodo, del C. A.)**

Commette il delitto in questione chi fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti riportate in un certificato di analisi dei rifiuti e chi utilizza il certificato falso per il trasporto dei rifiuti.

#### **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, del C. A.)**

Tale delitto è commesso da chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Deve trattarsi di fatti non episodici, ma di attività continuative, per lo svolgimento delle quali siano stati predisposti appositi mezzi ed organizzazione. È prevista un'aggravante di pena per il caso di rifiuti altamente radioattivi.

#### **Falsità nella tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI (art. 260 bis, commi 6, 7, 2° e 3° periodo, 8, del C. A.)**

Al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, partecipano obbligatoriamente o su base volontaria, secondo i criteri di cui all'art. 188 ter del C.A., i produttori di rifiuti e gli altri soggetti che intervengono nella loro gestione (commercianti, intermediari, consorzi di recupero o riciclaggio, soggetti che compiono operazioni di recupero o di smaltimento, trasportatori). In tale contesto sono puniti i delitti consistenti nel fornire false indicazioni sulla natura e

<sup>1</sup> L'art. 25-undecies è stato inserito nel Decreto Legislativo n. 231/2001 dal Decreto Legislativo n. 121/2011, in vigore dal 16 agosto 2011, emanato in forza della delega conferita al Governo con l'art. 19 della Legge n. 96/2010 di recepimento delle Direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi.

<sup>2</sup> Le fattispecie delittuose sono quelle previste dal C.A. agli articoli 258, comma 4, 260, commi 1 e 2, 260-bis, commi 6, 7 e 8, nonché i reati di falsi documentali in tema di commercio di specie animali e vegetali ed il reato di inquinamento doloso provocato da navi.

sulle caratteristiche di rifiuti al fine della predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti da inserire in SISTRI, nell'inserire nel sistema un certificato falso o nell'utilizzare tale certificato per il trasporto dei rifiuti.

È altresì punito il trasportatore che accompagna il trasporto con una copia cartacea fraudolentemente alterata della scheda SISTRI compilata per la movimentazione dei rifiuti.

#### **Divieti concernenti le sostanze lesive dell'ozono stratosferico (Legge n. 549/1993, art. 3, comma 6)**

La legge vieta il commercio, l'utilizzo, l'importazione, l'esportazione e la detenzione di sostanze lesive dell'ozono atmosferico dalla stessa elencate.

#### **7.7.2 Attività sensibili**

Relativamente all'operatività del Fondo, i rischi di commissione dei reati ambientali possono presentarsi, verosimilmente, nella gestione degli adempimenti legislativi previsti in materia di smaltimento di rifiuti (in particolare alla produzione di rifiuti presso le sedi del Fondo stesso), nonché nell'ipotesi - attualmente non esistente - di selezione di fornitori per incarichi di interventi di manutenzione di immobili di proprietà del Fondo.

Con riferimento alla gestione degli adempimenti legislativi in materia di smaltimento dei rifiuti prodotti presso le sedi del Fondo i connessi adempimenti in materia ambientale ricadono sotto la responsabilità di Intesa Sanpaolo S.p.A., la quale essendo proprietaria degli immobili concessi in uso al Fondo, ha provveduto ad implementare idonee misure di prevenzione atte a prevenire i reati in oggetto.

## 7.8 Area sensibile concernente i reati tributari

### 7.8.1 Fattispecie di reato

#### Premessa

La responsabilità degli enti è estesa ad alcuni dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal D. Lgs. n. 74/2000, che detta la disciplina di portata generale sui reati tributari, riformata per rafforzare la repressione del fenomeno dell'evasione fiscale.

Le nuove fattispecie in materia tributaria sono state inserite nell'articolo 25-quinquiesdecies (reati tributari).

Si descrivono qui di seguito gli illeciti in questione.

Il D. Lgs. 231/2001 è stato modificato dall'articolo 39 del D.L. n.124/2019, che ha introdotto i reati tributari con effetto dal 24 dicembre 2019.

Si evidenzia che il Fondo non emette fatture, ma è unicamente soggetto passivo del processo di fatturazione.

#### **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)**

##### **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)**

Il primo reato è commesso da chi presenta dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA che indichino elementi passivi fittizi, risultanti da fatture o da altri documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie o conservati a fini di prova. Le fatture o i documenti utilizzati sono connotati da falsità materiale o ideologica circa l'esistenza in tutto o in parte delle operazioni in essi indicati, o circa il soggetto controparte.

Il secondo reato sussiste allorché, al di fuori del caso di uso di fatture o documenti attestanti operazioni inesistenti che precede, in una delle predette dichiarazioni siano indicati elementi attivi inferiori a quelli effettivi, oppure fittizi elementi passivi, crediti e ritenute, mediante la conclusione di operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, oppure avvalendosi di documenti falsi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o conservati ai fini di prova, o di altri mezzi fraudolenti idonei a falsare la contabilità ostacolando l'accertamento o inducendo in errore l'Agenzia delle Entrate. Tale reato non sussiste quando non sono superate determinate soglie, oppure la falsa rappresentazione della realtà non sia ottenuto con artifici, ma si tratti di mera omissione degli obblighi di fatturazione e annotazione o della sola indicazione in dichiarazione di elementi attivi inferiori a quelli reali.

##### **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)**

Commette il reato chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o l'IVA, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emittente delle fatture o dei documenti e chi partecipa alla commissione di tale reato non sono punibili anche a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dal terzo che si avvale di tali documenti, così pure tale terzo non è punibile anche a titolo di concorso nel reato di emissione in oggetto.

##### **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)**

Il reato è commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA o di consentirne l'evasione da parte di terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

### **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)**

La condotta punita consiste nel compimento, sui beni propri o di terzi, di atti dispositivi simulati o fraudolenti, idonei a rendere incapiente la procedura di riscossione coattiva delle imposte sui redditi dell'IVA, di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte, per un ammontare complessivo superiore a 50 mila euro.

È altresì punita la condotta di chi nell'ambito di una procedura di transazione fiscale, al fine di ottenere per sé o per altri un minor pagamento di tributi e accessori, indica nella documentazione presentata elementi attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50 mila euro.

#### **7.8.2 Attività aziendali sensibili**

Il rischio di commissione dei reati tributari può presentarsi nell'attività del Fondo. Esso è specificamente presidiato dal protocollo "Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari" esposto al successivo punto.

Per quanto riguarda i rapporti con i terzi, quali aderenti, fornitori di servizi e controparti in genere al fine di mitigare il rischio di essere coinvolta in illeciti fiscali dei medesimi, considerato anche che la legge, ai sensi dell'art. 13 bis del D. Lgs. n. 74/2000, punisce più severamente gli intermediari bancari e finanziari che concorrono nell'elaborazione o nella commercializzazione di modelli di evasione fiscale, il Fondo ha dispone di una normativa interna relativa a:

- procedura per il pagamento delle fatture.;
- procedura di liquidazione delle commissioni di gestione.

che contengono principi di controllo e di comportamento da rispettare anche ai fini della prevenzione dei reati fiscali.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti con consulenti/outsourcer esterni.

#### **7.8.2.1. Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari**

##### **Premessa**

Il presente protocollo si applica a tutti gli Uffici del Fondo coinvolte nella gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei seguenti reati tributari: "*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*", "*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*", "*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*", "*Occultamento o distruzione di documenti contabili*" e di "*Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*".

Il Fondo intende mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte del Fondo, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

##### **Descrizione del processo**

Il processo di gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari interessa, in modo diretto e/o indiretto, una serie eterogenea di processi che riguardano:

- le fasi di acquisto di beni e servizi;
- la rappresentazione dei fatti di gestione nella contabilità e nel sistema informatico;
- la gestione degli adempimenti connessi alla fatturazione passiva;
- la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e la corretta liquidazione/riversamento delle relative imposte.

La rappresentazione dei fatti di gestione nella contabilità, ivi compresa la valutazione delle singole poste, è regolata dal protocollo "*Gestione dell'informativa periodica*".

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura del Direttore Generale e degli Uffici competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
  - tutti i soggetti che intervengono nella gestione delle attività inerenti alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali, e nelle prodromiche attività di contabilizzazione delle fatture: sono individuati ed autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito dal funzionigramma/mansionario ovvero dal Direttore Generale;
  - nel caso in cui intervengano consulenti esterni/fornitori, questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nelle clausole contrattuali; operano esclusivamente nell'ambito del perimetro di attività loro assegnato dal Fondo e sotto il controllo del Direttore Generale e delle apposite funzioni;
  - nei casi in cui l'orientamento fiscale che il Fondo intende adottare non dovesse essere condiviso dall'Agenzia delle Entrate, la sua definitiva adozione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previa proposta del Direttore Generale in ordine ai rischi e ai costi/benefici derivanti dalla posizione che si intende assumere e acquisizione del parere di almeno un autorevole consulente fiscale esterno.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari. In particolare:
  - le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di *maker* e *checker*.
- Attività di controllo:
  - controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse alle autorità fiscali da parte della Struttura interessata per le attività di competenza che devono essere supportate da meccanismi di *maker* e *checker*;
  - controlli di carattere giuridico sulla conformità alla normativa di riferimento della dichiarazione fiscale;
  - controlli continuativi automatici di sistema, con riferimento alle dichiarazioni periodiche;
  - controlli sull'effettività, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, del rapporto sottostante alle fatture passive ricevute e sulla corretta registrazione e contabilizzazione;
  - controlli sull'effettività, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, del rapporto sottostante alle fatture passive ricevute e sulla corretta registrazione e contabilizzazione.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
  - ciascuna fase rilevante del processo di gestione del rischio e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari deve risultare da apposita documentazione scritta;
  - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

### **Principi di comportamento**

Gli Uffici del Fondo, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari oggetto del protocollo come pure tutti i dipendenti, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare, tutti Uffici sono tenuti – nei rispettivi ambiti - a:

- garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari del Fondo nelle dichiarazioni fiscali;

- rispettare i principi di condotta in materia fiscale al fine di: (i) garantire nel tempo la conformità alle regole fiscali e tributarie dei Paesi dove il Fondo opera e, (ii) l'integrità patrimoniale e la reputazione del Fondo;
- agire secondo i valori dell'onestà e dell'integrità nella gestione della variabile fiscale, nella consapevolezza che il gettito derivante dai tributi costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo sviluppo economico e sociale dei Paesi in cui opera;
- garantire la diffusione di una cultura aziendale improntata ai valori di onestà e integrità e al principio di legalità;
- mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità Fiscale garantendo a quest'ultima, tra l'altro, la piena comprensione dei fatti sottesi all'applicazione delle norme fiscali;
- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale;
- evitare forme di pianificazione fiscale che possano essere giudicate aggressive da parte delle autorità fiscali;
- interpretare le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni della loro formulazione letterale;
- rappresentare gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- garantire trasparenza alla propria operatività e alla determinazione dei propri redditi e patrimoni evitando l'utilizzo di strutture, anche di natura societaria, che possano occultare l'effettivo beneficiario dei flussi reddituali o il detentore finale dei beni;
- rispettare le disposizioni atte a garantire idonei prezzi di trasferimento per le operazioni infragruppo con la finalità di allocare, in modo conforme alla legge, i redditi generati;
- collaborare con le autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;
- rapportarsi con le amministrazioni fiscali, ispirandosi alla trasparenza e fiducia reciproca e nell'obiettivo di prevenire i conflitti, riducendo quindi la possibilità di controversie;

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità Fiscali in errore;
- procedere con il pagamento di una fattura senza verificare preventivamente l'effettività, la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controparte;
- utilizzare strutture o società artificiali al solo fine di eludere la normativa fiscale;
- rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto: i) elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti; ii) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento; iii) una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi; iv) fare decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

Il Direttore Generale e i referenti degli Uffici interessati sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.